

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. MARI.

SOMMARIO. *Presentazione delle relazioni sui progetti di legge per la costruzione di un faro a Capo Spartel e per spese di costruzione e riparazioni di ponti e arginature. = Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose — Aggiunta del deputato Castelli Luigi all'articolo 20 — Dopo osservazioni del deputato Luzi e spiegazioni del relatore Raeli, è ritirata — Approvazione dell'articolo 21 — Opposizioni del deputato D'Ondes-Reggio all'articolo 22 — Parole in difesa, e modificazioni del relatore — Obbiezioni dei deputati Piroli e Fiastrì — Approvazione dell'articolo con emendamenti dei deputati Cordova, Castelli Luigi e della Commissione. = Presentazione di un conto amministrativo del Governo di Lombardia, e di progetti di legge per maggiori spese su vari bilanci ed esercizi. = Osservazioni dei deputati Polti e Venturelli all'articolo 24, e del deputato Ercole sull'articolo 26, i quali sono approvati dopo risposta del relatore — Istanza del deputato Massari sull'articolo 28 relativo alla destinazione delle rendite, e spiegazioni del guardasigilli — Emendamenti dei deputati Fossa, Brunetti, Sebastiani, Luzi, Musmeci — Osservazioni dei deputati Sanguinetti, Asproni e Cortese — È approvato un voto motivato dal deputato Briganti-Bellini Bellino, e quindi l'articolo 28. = Comunicazione del deputato Panattoni intorno agli articoli ed emendamenti dei progetti di legge sul registro e bollo. = Approvazione degli articoli 29 e 30, e sospensione dell'articolo 31 — Opposizione del deputato D'Ondes-Reggio all'articolo 32, e parole in favore dei deputati Cortese e Raeli, relatore, e del ministro guardasigilli — Sospensione dell'articolo 35 — Proposizione del deputato Toscanelli all'articolo 37 — Emendamento dei deputati Capone e Sella — Osservazioni ed opposizioni dei deputati Raeli, relatore, Cortese, Crispi, e del ministro guardasigilli — La questione pregiudiziale opposta dal relatore all'emendamento del deputato Capone è rigettata — Lettura di altri emendamenti — Osservazioni del deputato Lanza Giovanni — Sospensione dell'articolo. = Relazione e discussione del progetto di legge sulla leva militare pei nati dell'anno 1846 — Approvazione dell'articolo 1 dopo avvertenze del deputato Mellana — Obbiezioni ed emendamento del deputato Biancheri all'articolo 2, combattuto dai deputati Ricci Giovanni, Fossa, relatore, e dal ministro per l'interno — Reiezione dell'emendamento, e approvazione dell'articolo e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta a mezzogiorno e un quarto.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

SILVESTRELLI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,294. Il Consiglio comunale di Lascari, provincia di Palermo, invita la Camera a respingere il progetto di legge tendente a sopprimere le sottoprefetture.

11,295. De Salazar Cesare, di Catanzaro, rappresentato d'aver fatto acquisto all'asta pubblica di un podere demaniale, e di non aver potuto, malgrado l'osservanza di tutte le formalità prescritte, ottenerne la sanzione ministeriale, ricorre alla Camera affinchè provveda che il contratto suddetto sia mantenuto.

11,296. Gli uscieri di Palermo chiedono l'annullamento del decreto 15 gennaio 1865 e delle relative

istruzioni, e propongono varie modificazioni alla tariffa giudiziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchetti scrive che, dovendosi recare a Vercelli per dar passo ad alcuni urgenti affari di quel municipio, di cui è sindaco, chiede un congedo di giorni quindici.

L'onorevole Tornielli, per affari urgenti di servizio pubblico, domanda un congedo di giorni dieci.

Parimente l'onorevole Rasponi Gioacchino, dovendo assentarsi per urgenti affari, chiede un congedo di giorni quindici.

(Cotesti congedi sono accordati.)

La parola è all'onorevole Torrigiani per presentare una relazione.

TORRIGIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione del progetto di legge relativo alla

convenzione fra l'Italia ed il Marocco per la costruzione ed il mantenimento di un faro al Capo Spartel. (V. Stampato n° 110-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà mandata alle stampe e distribuita.

(Il deputato Avellino presta giuramento.)

L'ordine del giorno reca la verifica di poteri.

Invito l'onorevole Seismit-Doda a venire alla ringhiera.

Voci. Non è presente!

PRESIDENTE. Allora, come è stabilito nell'ordine del giorno, viene il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose.

VENTURELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VENTURELLI. L'onorevole Seismit-Doda, che io ho incontrato testè per le scale, mi ha detto che sarebbe venuto fra non molto. Io non mi oppongo per nulla a che si cominci la discussione, ma siccome essa si fa per articoli, domanderei alla Camera che, quando venga il relatore, si possa interrompere per alcuni minuti questa discussione.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Seismit-Doda, il quale debbe riferire sopra un'elezione, io non posso qui trattenerne inutilmente la Camera. Quando poi sia cominciata la discussione del disegno di legge cui ci richiama l'ordine del giorno, crederei più opportuno di non interromperla. Mi pare quindi che il rapporto dell'elezione, di cui si tratta, possa farsi in altra seduta. (*Segni di assenso*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, e per l'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Nell'antecedente seduta fu approvato l'articolo 20. Il deputato Castelli Luigi farebbe una proposta addizionale a quell'articolo, o per meglio dire, un articolo 20bis. È così espresso:

« I comuni e le provincie che vorranno valersi della concessione di cui all'articolo precedente, dovranno rimborsare alla pubblica amministrazione le spese sostenute dal giorno della presa di possesso per la conservazione e per la custodia dei suddetti fabbricati e per le imposte generali e locali ed altri pesi inerenti ai medesimi, sulla semplice nota che ne sarà prodotta dalla stessa amministrazione, coi relativi interessi alla ragione del 4 per cento all'anno in quanto tali spese non fossero coperte dalle rendite che ne avesse ritratte. »

CASTELLI LUIGI. Quest'articolo che io propongo è da

intercalare fra gli articoli 20 e il 21 e viene come un necessario correttivo dell'emendamento ieri proposto dall'onorevole Berardi e facilmente accolto dalla Commissione, contro il quale io avrei preso la parola se non avessi temuto di provocare l'insofferenza della Camera...

LUZI. Domando la parola.

CASTELLI LUIGI... e l'ora non fosse stata tanto inoltrata.

La Commissione nella sua prima redazione dell'articolo 20 aveva saviamente provveduto che i fabbricati dei conventi soppressi, benchè attualmente occupati dai religiosi, si dovessero cedere ai comuni o alle provincie per gli usi nell'articolo stesso indicati, semprechè ne facessero domanda entro il termine di sei mesi. S'intendeva adunque, che anche per i conventi che erano temporariamente occupati da religiosi o da religiose (perchè sotto il nome del mascolino, s'intende compreso anche il femminile) le domande dovessero essere fatte subito, ed era ben naturale.

Questi fabbricati, a termini dell'articolo 18, non sono immediatamente devoluti al demanio dello Stato; era quindi indispensabile che si sapesse prontamente a chi ne dovesse spettare la proprietà, perchè chi ha i comodi deve avere anco gl'incomodi: per conseguenza i comuni o le provincie i quali dichiarassero di volere per sè la proprietà di quei fabbricati, all'oggetto di convertirli agli usi indicati nell'articolo, era ben inteso che divenendone immediatamente proprietari, dovessero anche sostenere le spese e le imposte inerenti a quei beni, e gli altri pesi ai quali fossero per avventura sottoposti. Se questi fabbricati erano interinalmente occupati da religiosi o religiose, lo Stato avrebbe detto: si rilascia *ex nunc* la proprietà ai comuni ed alle provincie, salvo poi di andare al possesso di questi fabbricati, e di disporne quando saranno sgombri dai religiosi o dalle religiose. Ma intanto ragion vuole che il comune o la provincia sia tosto riconosciuta come proprietaria di questi fabbricati, che per conseguenza nei registri vengano intestati, non già al demanio, nè al fondo pel culto, ma ai comuni ed alle provincie, e che i pesi inerenti debbano sostenersi dallo stesso comune o provincia.

Tale era, a mio modo di vedere, il concetto della Commissione, e tale era anche il motivo per cui, mentre nell'articolo precedente era assegnato il termine di 5 anni ai comuni ed alle provincie per far la domanda di cessione dei mobili e delle rendite, qui, invece, il termine era limitato a 6 mesi. È ben naturale che non dovesse rimanere incerta per tanto tempo la proprietà di questo ente, si dovesse sapere, e presto, a chi appartenessero, a chi, come ho detto, debbano essere intestati, a chi incomba sostenerne le spese. Quand' ecco che l'emendamento dell'onorevole Berardi accettato dalla Commissione e votato, venne ad introdurre una distinzione fra i conventi occupati da religiosi (e di questi ce ne sono) per la legge anteriore di soppressione,

ed i conventi occupati *dalle religiose*. Pei conventi occupati da *religiosi* sta ferma ancora la disposizione formulata dalla Commissione, colla sola diversità che il termine di sei mesi fu portato ad un anno.

Dunque se un comune, dove si trova un convento occupato da religiosi, intende di servirsene per istabilirvi una scuola, uno spedale, ecc., dovrà nel termine d'un anno farne la dichiarazione al Governo; il Governo potrà, se troverà verificate le condizioni prescritte dalla legge, potrà aderire alla fatta domanda, quindi in capo ad un anno al più tardi, il convento diventerà proprietà del comune o della provincia, il comune o la provincia pagherà i carichi inerenti al possesso del fabbricato, sosterrà le spese d'amministrazione, di custodia ed altre che saranno necessarie; poi andrà al godimento dello stabile quando i religiosi non vi saranno più. Se invece il convento sarà occupato non da *religiosi* ma da *religiose*, allora cessa l'applicazione dell'articolo della Commissione, e sottentra l'emendamento dell'onorevole Berardi; il convento non è proprietà nè del comune, nè della provincia, nè del demanio, perchè l'articolo 18 vi si oppone e la proprietà rimane incerta e in sospeso. Intanto, siccome pel mio emendamento all'articolo 18, che fu accettato, la pubblica amministrazione deve prendere l'interinale possesso dello stabile, ne verrà di conseguenza che lo Stato dovrà fare tutte le spese di riparazione del convento.

La custodia dovrà essere fatta a spese dello Stato, le imposte provinciali e comunali dovranno essere pagate dallo Stato, poi dopo 15, 20 o 30 anni, quando non vi saranno più monache in quel convento, la provincia o il comune chiederà allo Stato la cessione di questi fabbricati per istituirci una scuola, per farne uno spedale, ecc. Domando se lo Stato dovrà aver sostenuto per tanto tempo le spese di conservazione e di riparazione, dovrà aver pagato le imposte, dovrà avere insomma sostenuto tutti i pesi inerenti alla proprietà non sua senza diritto di rimborso; dunque una delle due: o ritornare a quello che era stabilito prima, che, cioè, la dichiarazione debba essere fatta subito nel termine di sei mesi o di un anno, o se altrimenti il comune vuole aspettare che sieno morte le religiose non c'è ragione che in questo caso le spese di riparazioni e le imposte debbano essere pagate dallo Stato, perchè allora questa legge invece di essere di vantaggio diventerà di aggravio alle finanze.

Perciò io spero che la Commissione vorrà fare buon viso al mio emendamento, che io ho chiamato n° 20 *bis* perchè veramente dovrebbe costituire un'alinea dell'articolo 20; ma se l'avessi proposto in aggiunta all'articolo 20 mi si sarebbe opposto che questo articolo essendo già votato non c'è più luogo a farci alcuna aggiunta; perciò invece di intitolarlo articolo 21, lo ho intitolato 20 *bis*, perchè se mai fosse accolto dalla Camera, la Commissione usando della facoltà che il

regolamento le accorda per la coordinazione degli articoli, potrebbe farlo sparire compenetrandolo nell'articolo 20, ciò che a me non sarebbe permesso di fare nè di proporre.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzi ha domandato la parola su questo argomento?

LUZI. Per dare uno schiarimento all'onorevole Castelli dei fatti come sono: in quanto ai religiosi non vi è questione perchè l'onorevole Castelli conviene che le case vadano al demanio come si è detto; ma quanto alle case delle religiose mi piace di far notare all'onorevole Castelli, che di quelle case delle corporazioni che sono ora soppresse, pagasi il fitto da chi le abita alla Cassa ecclesiastica, la quale ne trattiene l'ammontare sulla massa delle pensioni singole devolute alle monache che vi dimorano. Egli vede dunque che una volta che è riscosso il fitto, le spese delle riparazioni e delle imposte vanno calcolate in quella trattenuta.

Ora in quanto alle monache delle corporazioni che andranno soppresse adesso, siccome sono desse in facoltà di restare nei monasteri, o andarsene, è naturale che il Governo proseguirà nel sistema di trattenerle sulla massa delle pensioni che ad esse sono assegnate, il fitto del locale che il Governo loro concede per abitare.

Sono questi fatti che io posso asserire, poichè mi si realizzarono in qualche pendenza che ebbi a trattare colla Cassa ecclesiastica in circostanza di liquidazione di pensioni a vari conventi di monache. Si vede bene che ai comuni se si andasse avanti 10 o 12 anni prima di sgombrare i conventi dalle monache, non convien più di prendere possesso di quei locali, perchè sa bene l'onorevole Castelli che la Cassa ecclesiastica che finora amministrò (il demanio non le ha amministrato) ha un sistema di amministrazione così semplice e poco costoso; che io ho visto in una scrittura di quegli uffici questo, che le spese d'amministrazione ammontano al 60 per cento della rendita annuale.

Vede bene che il 60 per cento di detta rendita moltiplicato per 10, più la presa di possesso, e le spese di trascrizione portano a tale che il comune dirà: a me per questa somma non istà bene di entrare in possesso ed in dominio di quel locale o fabbricato che avrei d'altronde desiderato di prendere per impiantarvi uno stabilimento di vantaggio pubblico.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore.

RAELLI, relatore. Comincio col rettificare un fatto in cui credo sia incorso in errore l'onorevole Luzi, cioè che le monache pagano la pigione. È vero che per coloro le quali stanno nei chiostri, la pensione è minore che non per quelle che stanno fuori, ma non è che si esiga dall'erario una pigione propriamente detta.

Così mi pare che si può dispensare l'onorevole Castelli che voleva, credo, fare questa osservazione. In quanto all'emendamento dell'onorevole Castelli la Commissione non può accettarlo.

L'emendamento proposto ieri dall'onorevole Berardi

nessun cangiamento ha recato sia agli obblighi del Governo, sia nei diritti rispettivi delle parti. La proprietà, come ritenne la Camera, sulle osservazioni della Commissione respingendo l'emendamento dell'onorevole Greco-Cassia, la proprietà di tutti i beni passa generalmente allo Stato, i comuni non acquistano se non diritti particolari e subordinati a date condizioni.

Nè l'accettazione dell'emendamento Berardi cangiò la posizione in quanto agli obblighi del Governo; supponete che si fosse dato al comune l'obbligo di dichiarare che voleva quell'edificio per un dato uso contemplato nell'articolo 19, nel termine di un anno dalla pubblicazione della legge, ed il Governo senza differimento alcuno avesse anche risposto affermativamente, ma fosse differito soltanto il possesso per l'abitazione delle monache, non è scritto nella legge e non poteva essere conseguenza di alcun principio che da quel giorno l'edificio cominciasse ad essere a carico del comune, e dovesse esso sopportarne le spese di riparazione ed altre.

All'incontro, siccome l'abitazione delle monache è un peso dello Stato per principii di equità impostigli dalla legge, e al demanio spetta altresì la rendita di quelle parti escluse dall'abitazione, lo Stato deve continuare a subire quegli obblighi a cui è tenuto generalmente il proprietario. Ma si dice, che in tal modo la legge sarà di carico anzichè di vantaggio allo Stato, e si andrà incontro a danni immensi, a perdite incalcolabili.

Rispondo all'onorevole Castelli che, fino a quando le religiose stanno nella casa indipendentemente dalla domanda cui dovrebbero farne i comuni, sempre le spese di manutenzione saranno a carico delle finanze stesse.

Ecco quindi che il cangiamento del termine che si è accordato per l'alinea dell'articolo 20 non cangia per nulla la situazione delle spese e degli obblighi dello Stato.

Ma vi è di più, io credo che lo Stato avrà il vantaggio di potere utilizzare tutti gli altri corpi che non sono più destinati all'abitazione religiosa, perchè si noti che la legge ha stabilito nell'articolo 6 di concentrare le abitazioni in quella parte che sarà designata dal Governo.

Eccovi dunque che il Governo potrà utilizzarne una parte, quindi sia messo da canto l'idea del danno della finanza. Ma come c'entra la finanza? Le spese di questi edifici sarebbero a carico del fondo del culto perchè è quello il quale, fino a che non si verifica la devoluzione, è responsabile ed il conservatore di tutti gli edifici che hanno delle destinazioni speciali.

Ecco perchè la Commissione crede di dover pregare la Camera a non accettare l'aggiunta stata proposta dall'onorevole Castelli.

PRESIDENTE. Il deputato Berardi ha la parola.

BERARDI. Siccome l'onorevole relatore ha dette molte delle cose che io avrei esposte, e le disse molto meglio di quello che io avrei fatto, pregherei l'onorevole presidente di dare la parola all'onorevole Castelli, e, se sarà il caso, mi riserverei di dire qualche cosa in replica.

PRESIDENTE. La parola spetta dunque all'onorevole Castelli.

CASTELLI LUIGI. L'argomentazione dell'onorevole relatore della Commissione, a cui si associa l'onorevole Berardi, basa, a mio modo di vedere, sopra un'erronea premessa, cioè sulla premessa che dal giorno della presa di possesso i fabbricati dei conventi passino in proprietà dello Stato: è precisamente il contrario di quanto è stabilito all'articolo 18, ove si dice:

« Sono eccettuati dalla devoluzione al demanio e dalla conversione:

« 1° Gli edifici ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;

« 2° Gli episcopi, i fabbricati dei seminari e gli edifici inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifici inservienti all'abitazione delle religiose, finchè duri l'uso temporaneo a queste concesso;

« 3° I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli articoli 20 e 21. »

Ed è appunto per questo che io diceva, che in quanto ai fabbricati dei conventi, non essendo devoluti al demanio dello Stato finchè non sia trascorso il termine utile accordato ai comuni ed alle provincie per avocarli a sè, era necessario stabilire un termine breve, come brevissimo l'aveva stabilito la Commissione nella prima sua redazione, di sei mesi, affinchè si sapesse a chi questi fabbricati dovessero essere devoluti. Il relatore della Commissione mi dice che sono proprietà dello Stato, dal quale poi potranno passare ai comuni ed alle provincie, se ne faranno domanda. In tal caso bisognerà sopprimere il numero 4 dell'articolo 18, ove si dice precisamente l'opposto, cioè che questi fabbricati sono eccettuati dalla devoluzione al demanio.

Ad ogni modo, siccome il mio emendamento non è accettato dalla Commissione, ed io non voglio protrarre in lungo la discussione importantissima di questa legge, mi basta aver posto sotto gli occhi della Camera i pregiudizi che derivano dall'essersi accettato l'emendamento dell'onorevole Berardi; e quindi pregherei l'onorevole presidente a voler porre ai voti il mio articolo addizionale, l'onorevole relatore non avendo addotte ragioni sufficienti per farmi ricredere della mia opinione.

PRESIDENTE. Le parola è all'onorevole De Blasio.

DE BLASIO TIBERIO. Io ho domandato la parola perchè dietro i fatti...

BERARDI. Avrei io prima la parola: me l'ero riservata.

PRESIDENTE. È vero. Mi sovvegno ch'ella si era riservata la parola. Attenda un momento, onorevole De Blasio, domanderò al deputato Berardi se...

DE BLASIO TIBERIO. Il presidente ha già data a me la parola...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole De Blasio, se ella intende di lamentarsi perchè io la prego di sospendere di parlare per un momento, non ha ragione.

DE BLASIO TIBERIO. Non sento niente.

PRESIDENTE. Ed io non sento Lei. L'onorevole Berardi aveva prima domandata la parola; quindi io sono in dovere di chiedergli se acconsenta che parli prima il deputato De Blasio; diversamente io debbo accordar la parola a lui.

DE BLASIO TIBERIO. Mi fo un dovere di cedere la parola anche al signor Berardi.

PRESIDENTE. Ella non ha da cedere niente; l'onorevole Berardi l'aveva domandata prima.

BERARDI. L'avevo già chiesta...

CASTELLI LUIGI. Signor presidente, per finirla più presto io ritiro il mio emendamento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha ritirato il suo emendamento. L'onorevole De Blasio intendeva parlare su questo?

DE BLASIO TIBERIO. Io ho domandato la parola poichè dietro i fatti enunciati dall'onorevole Luzi intendeva provocare una dichiarazione della Commissione per sapere se, secondo il sistema della legge, s'intendeva che quelle suore le quali facessero uso del diritto che loro è accordato dall'articolo 6 avessero a pagare pigione, ma poichè su questo punto mi tranquillizza ciò che ha detto l'onorevole relatore, mi basta prenderne atto.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Castelli ritirato il suo emendamento, si darà lettura dell'articolo 21:

« Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle provincie ed ai comuni gli edifizii monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle leggi anteriori di soppressione.

« Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifizii concessi. »

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi l'approva favorisca d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 22. La rendita inscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni degli enti soppressi in forza di questa legge, che siano soggetti per espressa condizione a reversibilità o devoluzione a favore dei privati, comuni o altri stabilimenti riconosciuti, sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale dei pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ed assegni dovuti ai membri delle corporazioni religiose

ed agli odierni provvisti delli enti dei cui beni si tratta.

« A misura che cesseranno gli assegnamenti e le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione dei beni che loro pervengono. »

La parola è all'onorevole D'Ondes.

RAELI, relatore. Se mi si permette vorrei annunziare alla Camera alcune correzioni fatte a quest'articolo.

Le correzioni sono le seguenti, dove dice:

« La rendita inscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni degli enti soppressi in forza di questa legge, che siano soggetti per espressa condizione a reversibilità a favore dei privati, si dirà: « reversibilità a favore dei privati, o devoluzione a favore di comuni od altri enti morali che non siano ecclesiastici, sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale dei pesi, oneri, e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie dovute ai membri delle corporazioni religiose. »

Si sono levate le parole *devoluzione dei privati* perchè in favor loro sarebbe veramente una riversione; e invece si è usata la sola parola *devoluzione* pei comuni ed altri enti morali. Si sono esclusi i corpi morali ecclesiastici, si è levato l'*assegno* agl'investiti di benefizi perchè erano parole che riguardavano l'altra parte della legge che colpiva sotto questa disposizione i beni degli enti morali e del clero secolare che si sopprimevano. Segue. « A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di, » ecc., come sta.

Finalmente si aggiunge: « in nessun caso potrà la reversibilità e la devoluzione aver luogo pei beni, i quali siano devoluti ai comuni pel disposto dell'articolo 19. »

Nell'articolo 19, come è stato votato, sta la devoluzione ai comuni dei beni di quelle corporazioni religiose che erano destinati alla cura degl'infermi ed all'istruzione. Per questi beni non si è accordato la reversibilità, perchè si mantiene perfettamente lo scopo cui era diretta la prima fondazione.

D'ONDES-REGGIO. Le modificazioni apportate dall'onorevole relatore sono poco cosa: qui ci è una questione importantissima; non si tratta più, o signori, delle corporazioni religiose, dei frati e monaci, non si tratta più di altri enti morali, qui si tratta di beni appartenenti ai privati, *crescit eundo* la faccenda, ed io già lo diceva altra volta, non dubitate che poco a poco colle medesime argomentazioni le mani si metteranno addosso ai beni dei privati, e non c'è bisogno d'aspettare altra legge, se la Camera vota questa disposizione quale è proposta della Commissione, si attenta alla

proprietà dei privati, e ci vuole poco a dimostrarlo. (*Rumori*)

Premetto che per la logica, direi codificatrice, era necessità che pria di ogni altro si stabilisse che la reversibilità dei beni che erano dati alle corporazioni religiose che sono soppresse, a favore dei privati o di altri enti, veniva ad essere dalla legge annullata, e dopo si poteva parlare della rendita iscritta e della riversione della medesima invece dei beni.

Ma qui si procede diversamente. Come se già fosse un canone giuridico accettato che, nonostante che nella donazione che si faceva dei beni alle corporazioni religiose che ora si sopprimono, fosse espressa la condizione che, in caso di soppressione, i beni dovessero andare a' privati, sieno eredi legittimi, siano testamentari, o ad altri enti morali, quella condizione non dovesse avere effetto, il diritto de' privati o degli altri enti morali non esistesse, e si stabilisce che invece a cotestoro spettasse la rendita iscritta sul Gran Libro, e con moltissime deduzioni.

Io domando, quando vi ha una condizione di reversibilità, come mai non si debbe rispettare? Eccetto solo o che sia una condizione disonesta, od eccetto che vi sia stato un termine che già sia trascorso, o eccetto che coloro a cui favore è la reversibilità avessero fatto atto per cui quella sia venuta meno. E tutto ciò debbe essere deciso dai magistrati.

Invero, o signori, io sono sorpreso, come in ispreto a cotesti principii fondamentali del giure civile, la disposizione di che trattasi, possa mai proporsi in una Assemblea legislativa; que' principii sono così chiari ed inconcussi, che sarebbe spreco di tempo, che non fa d'uopo confortarli nè con autorità di testi, nè con autorità di giureconsulti.

E dirò cosa non facile a credersi. Anche gli onorevoli Sella e Cortese, che certamente non possono essere imputati di poco amore per il fisco, avevano pensato diversamente: essi volevano dare questi beni, come si vede nel progetto da loro, sendo ministri, presentato, a coloro a cui, in virtù della condizione della reversibilità, toccassero, solo imponendo ai medesimi che dessero metà della rendita a favore dello Stato. È sempre un'ingiustizia. Io veramente non so come si possa dire: vi do la metà di quello che vi spetta, e l'altra metà la tengo per me, o, per dir meglio, voi sul fondo dovete dare a me la metà della rendita che ne ricavate. È sempre, ripeto, una grande ingiustizia; ma certamente è una cosa meno dura e meno dannosa della proposta della Commissione, per la quale lo Stato toglie a coloro che vi hanno diritto tutti i beni, e costituisce se medesimo debitore, come meglio gli aggrada, verso i medesimi.

Io spero, signori, che voi non farete quest'ingiustizia anche contro i privati, che non li spoglierete de' beni loro.

Quindi senza andar più per le lunghe propongo

che quest'articolo si cancelli dalla legge, e che resti nella materia in vigore il diritto comune.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

RAELI, relatore. L'onorevole D'Ondes ritorna sempre sulle stesse idee e colle stesse parole. Mi dispenso dal combatterle, come non combatterò gli epiteti di spogliazione o di ingiustizia ed altri, di cui onora la legge e la Commissione. Egli attacca ora l'articolo 22 sull'idea che la Commissione annullasse il diritto di reversibilità, ed è venuto ad interessare la Camera, annunciando che la Commissione, rincarendo ben anche sul progetto del Ministero, ha negata la condizione espressa di reversibilità, e quindi trovava più conveniente a giustizia la misura proposta nel progetto ministeriale di darsi, cioè, la metà dei beni ai privati.

Confesso che dopo quanto si era scritto nella relazione, e dopo quanto si dispone nell'articolo 22, non avrei aspettato giammai di veder accusata la legge come violatrice del diritto di proprietà.

E di vero, signori, la legge che la Commissione vi propone, invece della metà ha accordato il tutto ai privati in cui favore sta scritta la condizione della reversibilità.

Aggiungo che non mancavano le ragioni giuridiche per le quali poteva negarsi questo diritto, nè mancavano gli esempi, e meglio di me li conosce l'onorevole D'Ondes, di legislazioni nelle quali questo diritto non è stato per nulla rispettato; come il decreto di Murat del 1° settembre 1814, che lo negava per intiero, e nei decreti di soppressione delle Marche, dell'Umbria e del Napoletano che concedevano soltanto la metà.

Non di meno malgrado la ferocia fiscale, come si è sempre dall'onorevole D'Ondes ripetuto, dalla Commissione si andava all'idea di rispettare questo diritto nell'intiero, cioè più di quanto lo facesse il progetto ministeriale che oggi vi si presenta come meno ingiusto.

Dove stava la differenza? Sta in questo. Dall'onorevole D'Ondes-Reggio sentii fin dall'altro giorno che la rendita che paga lo Stato è nulla, non ha consistenza, è una cifra illusoria, rappresenta niente. Quindi dice: quando voi, invece dei beni, date la rendita iscritta corrispondente alla rendita dei beni stessi, voi nulla date, voi indirettamente annientate il diritto di colui che aveva ragione sulla cosa. Mi pare che a questo si riduca l'argomento dell'onorevole D'Ondes-Reggio, in quanto che sta scritto nella legge, che al privato che ha la reversibilità gli si accorda l'intera rendita dei beni, ma in rendita iscritta sul Gran Libro. A questa idea dell'onorevole D'Ondes-Reggio di ritenere la rendita del debito pubblico del regno d'Italia, come qualche cosa di effimero, non rispondo.

D'ONDES-REGGIO. Domando di parlare per uno schiarimento di fatto.

Io non ho parlato affatto del valore della rendita dello Stato. L'onorevole Raeli ha detto che io non gli

attribuisco molto valore; io veramente gliene attribuisco che quello che ha, cioè di 36 lire capitale per 5 di rendita.

Voci. Di 39.

D'ONDES-REGGIO. Ma lasciamo questa quistione. Lo Stato, in virtù degli atti con cui quei beni sono stati dati alle corporazioni religiose, in virtù della condizione che contengono della reversibilità, è obbligato a dare i beni medesimi e non una rendita. Vi può essere cosa più semplice, più chiara secondo i principii del diritto? Mi permetta l'onorevole relatore, risponda senza andar divagando, alla quistione giuridica, e decida la Camera con giustizia.

RAELLI, relatore. Non c'è quella spogliazione che vede l'onorevole D' Ondes, nessun diritto è violato. Mi permetta di osservare sul proposito che la vigoria del diritto di reversibilità non è di tanta evidenza da essere stato sempre rispettato dalle leggi di soppressione; nè anco è stato ritenuto come intangibile nei contratti ordinari.

Così sono stati annullati i patti di reversibilità scritti con una donazione oltre il limite segnato nella legge, perchè equiparati alle sostituzioni vietate per principii di ordine economico e sociale.

Si è potuto quindi colpire senza rimprovero d'ingiustizia il diritto di reversibilità apposto in una fondazione di monastero. Lo si poteva poi con maggiore ragione, che la sua attuazione, anzichè dipendere da un fatto naturale, viene a dipendere dalla legge che annienta l'ente la cui esistenza era ostacolo alla reversibilità.

Ora non vi è una necessità di diritto che si oppone a che si esiga una specie di compenso nella conversione che si fa dei beni in rendita iscritta.

Ma vi era un'altra ragione d'interesse generale: questi patti che per lo più sono ignorati avrebbero tenuto inceppato tutto il patrimonio ove non fosse permessa la conversione in rendita, imperocchè, o signori, ammesso il diritto di rivendicare in natura i beni, e non potendo nello stato attuale essere determinate quali fossero le fondazioni sia antiche e da secoli, sia moderne che possono essere sottoposte a simili condizioni, tutti i beni resterebbero vincolati, o quanto meno resterebbero sempre soggetti a questa evizione; per questa ragione anche dirò d'interesse generale, economico e finanziario la Commissione credeva d'ordinare sino dal primo giorno quella conversione che il progetto ministeriale non ammetteva che dopo il termine di due anni. Il progetto difatti conservava in natura i beni, dopo ne faceva la conversione in rendita iscritta: tanto nel primo che nel secondo caso il proprietario non avrà che il diritto alla metà: la Commissione invece ha creduto di ritenere la conversione sino da oggi credendo ad ogni modo che questo inconveniente era compensato dallo attribuire tutta la rendita.

Mi si permetta un ultimo argomento. Se il mona-

stero avesse venduto i beni donatigli, se la legge invece di sopprimere l'ente, avesse soltanto ordinata la conversione, e dopo alquanto tempo avesse soppresso il monastero, non credo che alcuno avrebbe preteso di doversi allo avente diritto alla riversione i beni in natura. Questo vi dimostri, che il diritto di che si contende non è quel diritto certo alla cosa, quel sacro diritto di proprietà che in tutti i modi deve rispettarsi, e ciascuno di noi vuole rispettare.

Ond'è che la Commissione credette di poter conciliare l'interesse della cosa pubblica coll'interesse privato, mantenendo il diritto di reversibilità e mantenendo la conversione dei beni. Sono queste le ragioni per le quali si prega la Camera a mantenere l'articolo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cordova.

CORDOVA. Giusta le regole di convenienza che la Camera si è volontariamente imposte, io non avrei domandato la parola se non fosse per fare una proposta. Ma dirò brevemente alcune cose della discussione che ho udito farsi fra l'onorevole D'Ondes-Reggio e l'onorevole relatore della Commissione, perchè mi conviene muovere da essa per fare la mia proposta. L'onorevole D'Ondes-Reggio riteneva che questa legge sia più dannosa a coloro a favore dei quali esistesse un diritto di reversibilità che il progetto anteriore, il quale dava a loro una metà dei beni, mentre il progetto della Commissione li dà per l'intero, ma convertiti in rendita pubblica. La maniera di apprezzare quale sia pecuniariamente il più vantaggioso di questi due sistemi, dipende dal corso mutabile che può avere la rendita.

Se si guarda il corso attuale, evidentemente il dare 50 di capitale è più che dare 39 di capitale; ma non bisogna dimenticare che questo 39 di capitale, è accompagnato da un interesse perpetuo che può corrispondere al 100, quindi la rendita se è al pari, risponderà meglio all'interesse del chiamato a fruire della reversibilità ed è migliore un progetto che dà l'intero, sebbene per qualche tempo possa essere nominale, anzichè un'altra legge la quale voglia dimezzare questi diritti.

Ma l'onorevole D'Ondes dice, e questa sua considerazione merita la più grande attenzione, che non si può cangiare la natura dei beni soggetti a reversibilità, e che bisogna dare al chiamato ciò che gli appartiene.

Signori, evidentemente questa osservazione dell'onorevole D'Ondes ha una gravità grandissima. Il signor relatore ultimamente ha risposto con una considerazione di convenienza, la quale ha il suo valore, ma non tale che possa pregiudicare i diritti dei privati, perchè il sistema della legge, la convenienza vale a dire di poter convertire queste proprietà in rendite non sarebbe una ragione per travolgere nelle operazioni beni che non appartengono alle corporazioni sopresse, anche quando la necessità di distinguere dagli altri i

beni reversibili, dovesse costringere l'amministrazione ad attendere che si spieghino le azioni di riversione a cui in articolo posteriore del progetto dà un termine di cinque anni.

È vero anche che queste conversioni potrebbero farsi dal demanio anche quando non si presenta colui che ha il diritto di riversione. In tal caso i rispettivi diritti sarebbero regolati dalla giurisprudenza a tutti nota per i contratti del proprietario apparente in cui si tien conto della buona fede, ecc., ma è evidente essere meglio quando si possa avere un metodo che prevenga gli inconvenienti che possono accadere in appresso.

Ma ciò che io voglio far notare e spero che l'onorevole Commissione non vorrà dissentire dalla domanda che io fo, è la seguente cosa.

La ragione di diritto che l'onorevole relatore ha opposto alle obiezioni dell'onorevole deputato D'Ondes, quella che si è presentata sempre ogni qualvolta vi sono sorti reclami per la diminuzione ai diritti di reversibilità che facevano anche altre leggi di conversione come per esempio, la legge napoleonica del 1808, è sempre stata questa: si è detto, come l'onorevole relatore osservò testè alla Camera, il diritto di riversione non si può considerare già come una semplice aspettativa, Dio ci liberi dal considerarlo tale; egli è un diritto perfetto acquistato, ma pure è un diritto che per produrre il suo effetto a favore di colui che lo tiene, vi è bisogno che si verifichi una condizione, e possiamo considerare questa condizione rapporto a lui, all'avente diritto, come una condizione casuale, perchè la condizione potestativa pel legislatore è casuale pei privati, non dipendendo da loro l'azione del legislatore, per cui il fatto del principio si è sempre considerato come fatto di forza maggiore.

Dunque lo svolgimento del diritto dipende da una condizione.

Il legislatore dice: io fo verificare la condizione che vi fa entrare in possesso di quei beni pei quali avevate un nudo diritto; in compenso di questo beneficio che io vi rendo, vi tengo una parte di questi beni, e vi do una rendita invece di darvi i beni stessi che vi furono legati per il caso di riversione; oppure vi do metà come volevano altri progetti invece di darvi l'intero; sottosopra la ragione che si oppone alla domanda di riversione dell'intero de' beni in natura è sempre questa; egli è vero che si potrebbe replicare dall'onorevole D'Ondes-Reggio, che il fatto che voi consumate, cioè il fatto che fa verificare la conversione in mio favore, non è un fatto che desidero io erede della pietà dei miei maggiori; io preferirei di avere le corporazioni religiose e non vorrei esercitare il diritto di riversione; voi sciogliete le corporazioni religiose, non dal punto mio di vista, perchè io non ve l'ho domandato, ma nell'interesse generale; ma l'interesse generale non deve essere una ragione perchè non si debba rispettare il mio diritto privato.

Ora, qualunque sia il giudizio che la Camera sia per portare sopra questa materia, spero che l'onorevole Commissione non vorrà dissentire da una domanda che io fo, la quale è precisamente fondata sopra gli stessi argomenti testè stati posti innanzi dall'onorevole relatore.

L'unico modo di giustificare la conversione in rendita dei beni soggetti a riversione, l'unico modo di giustificare il dar rendita, capitale 36, invece di rendita, capitale 100 agli aventi diritto, è quello che abbiamo testè ricordato, cioè allegare la riversione che produce a voi il beneficio di entrare in possesso dei beni, e che è un fatto della legge. Ma, signori, vi è caso in cui la riversione si sarebbe verificata indipendentemente dalla legge di soppressione delle case religiose. Epperò io proporrei un emendamento che tendesse a porre in salvo questi casi.

Io sono sicuro che i tribunali, soprattutto quelli che hanno nel loro seno magistrati dotti e che s'ispirano allo spirito della legge, ancora quando il testo della legge rimanesse come è, nel caso che si presentasse taluno ad esercitare un diritto di riversione già verificata, e non da verificarsi per ragione della soppressione delle case religiose, i tribunali farebbero diritto alla domanda di dare in natura i beni, anzichè di dare della rendita: ma, siccome giudici meno esperti, che fossero nelle prime istanze potrebbero cadere in errore ove la legge non facesse la distinzione, io domanderei che si aggiungesse una semplice parola, cioè si dicesse: « le rendite inscritte sul Gran Libro in corrispondenza ai beni degli enti soppressi in forza di questa legge che, *dato il caso di soppressione* sieno soggette per espressa condizione a reversibilità. » ecc. Così si costringerebbe a prendere rendita e non beni in natura colui che raccoglie il beneficio della riversione per effetto di questa legge, ma non colui che questo beneficio di riversione si trovasse aver acquistato per un fatto anteriore, indipendente da quello del legislatore.

RAELI, relatore. La Commissione accetta quest'aggiunta perchè è corrispondente allo spirito della legge.

PRESIDENTE. L'articolo 22 sarebbe dunque così modificato:

« La rendita iscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle corporazioni soppressi in forza di questa legge, che dato il caso di soppressione sieno soggette per espressa condizione a reversibilità o devoluzione in favore dei privati, comuni o altri enti morali che non siano ecclesiastici sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale de' pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, o delle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni religiose.

Nel secondo paragrafo non c'è variazione, trannechè si tolgono le parole: *gli assegnamenti*.

È così concepito:

« A misura che cesseranno le pensioni anzidette,

sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettui la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione dei beni che loro pervengono.

« In nessun caso potrà la reversibilità o devoluzione aver luogo nei beni, i quali sono devoluti ai comuni per il disposto dell'articolo 19. »

PIROLI. Domando la parola per avere uno schiarimento intorno agli effetti della modificazione che verrebbe portata all'articolo che si discute in seguito alla proposta dell'onorevole Cordova.

Se ho inteso bene, per effetto di queste modificazioni si farebbe una distinzione tra il caso in cui la reversibilità o devoluzione avvenga in seguito alla condizione verificata della soppressione, e il caso in cui la reversibilità si verifichi per tutt'altra causa preveduta nell'atto di fondazione, nel quale ultimo caso i beni dovrebbero darsi *in natura* a chi di diritto.

Ora io domando, i beni che oggi sono vincolati dal patto di reversibilità per condizioni diverse da quella della soppressione, dovranno eccettuarsi dalla convertibilità in rendita dello Stato, e rimarranno inalienabili fino al verificarsi della condizione di reversibilità? Chiamo l'attenzione della Camera ad avvertire questa conseguenza che mi pare evidente.

CORDOVA. Sicuramente che l'effetto giuridico, non parlo dell'inconveniente che prevede l'onorevole Piroli, è precisamente quello che egli dice, ma è inevitabile ogni qual volta si voglia essere giusti, se non si vuole calpestare ogni sorta di diritto privato e ogni ragione di coloro che sono chiamati a raccogliere determinati beni. Non si può giustificare il sostituire rendita capitale 36 a beni in natura capitale 100, a favore di privati, che in quanto la legge possa dire: « Io vi fo la grazia di farvi toccare questi beni perchè senza di me non li avreste toccati, ma ne esigo una parte. » Ma quanto al privato che si trova in tutt'altra condizione, vale a dire che anche senza la legge li avrebbe conseguiti, perchè il caso di riversione è verificato, la legge non può fare le stesse riserve. Non è sua opera il fatto che produce la riversione. Così allora vi è modo di togliere al privato i beni che ha diritto di ricevere in natura.

E l'onorevole Piroli può facilmente riconoscere che ognuno che aliena deve essere ben sicuro del diritto che ha sui beni che aliena, e quindi lo Stato non può darsi della necessità di diritto in cui è posto di conoscere se i beni devoluti sono liberi prima di disporne.

Non ammetteremo che lo Stato possa agire ciecamente in tutte le sue operazioni; naturalmente coloro che hanno dei diritti di rescissione da esercitare si affretteranno a farli valere, e l'onorevole Piroli può benissimo comprendere che questi casi non sono frequenti, è più morale e giuridica l'importanza della mo-

zione che io ho fatta, di quello che possa essere economica per la qualità dei suoi effetti, poichè nella maggior parte dei casi di riversione che possono essersi verificati indipendentemente dalla soppressione, certamente non si sarà tardato a far valere i diritti, a presentare le istanze, che quindi già si conoscono.

Può esservi stato alcuno ignaro de' suoi diritti che non deve perciò perderli, ma nella maggior parte dei casi si saranno presentate le istanze convenevoli.

PRESIDENTE. Gli ultimi due paragrafi sono dunque così formulati:

« A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta.

« Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione della rendita che loro perviene.

« In nessun caso potrà la reversibilità o devoluzione aver luogo nei beni, i quali sono devoluti ai comuni pel disposto dell'articolo 19. »

FIASTRI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FIASTRI. È precisamente sopra quest'ultima parte che io voglio domandare uno schiarimento.

A me pare che le condizioni contemplate dall'articolo 19 siano identiche a quelle dell'articolo 20, e quindi sarebbe bene aggiungere, al caso contemplato dall'articolo 19, l'altro caso contemplato nell'articolo 20.

E poichè ho la parola, domando un altro schiarimento.

Io domando se la Commissione, quando userà della facoltà, in forza del regolamento, di coordinare le diverse disposizioni degli articoli di questa legge, non vorrà all'articolo 19 aggiungere quella frase che è stata aggiunta nell'articolo 20, cioè la seguente: « ai comuni, nei quali esistono, o esistevano le case religiose soppresse da questa e dalle precedenti leggi, saranno devoluti, ecc. » Il concetto è uno solo, e la redazione debbe essere conforme, per ragioni di logica, e per ragioni di giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

RAELI, relatore. Per la prima partesì è già provveduto coll'aggiunta di quegli istituti i quali sono destinati all'istruzione pubblica ed alla beneficenza: quanto poi al comprendere anche i fabbricati, di cui all'articolo 20, da parte della Commissione non si avrebbe difficoltà, perchè si tratta di conservare i fabbricati allo stesso uso di utilità comunale cui i fondatori intendevano secondo lo spirito dell'epoca. In quanto all'aggiunta che egli domanda, è già stata introdotta ieri nell'articolo coll'ammissione dell'emendamento dell'onorevole Melana.

FIASTRI. Faccio osservare che nella ristampa degli articoli già approvati, non esiste la modificazione nella

quale consente l'onorevole relatore. Bisognerebbe che dicesse: *soppressi da questa e dalle precedenti leggi*, non solo nell'articolo 20 ma anche nell'articolo 19.

RAELLI, relatore. Non saprei acconsentire a questa proposta, poichè nelle leggi precedenti non vi era una disposizione eguale a quella dell'articolo 19, e non si conosce quale sia la portata di essa.

CASTELLI LUIGI. In fine dell'articolo, dove dice: « a carico dell'ente morale nella proporzione dei beni che loro pervengono, » e la Commissione opportunamente sostituì « nella proporzione delle rendite, » propongo che si aggiunga quello che è detto nell'articolo 30, pel caso analogo di devoluzione ai comuni, alle provincie al fondo per il culto, cioè: « capitalizzati al cento per cinque, » perchè altrimenti non si saprebbe poi in quale misura i privati, che esercitano questo diritto di devoluzione, debbano concorrere al pagamento dei debiti capitali.

RAELLI, relatore. Credo che non ci entri in questo particolare, perchè siccome le pensioni...

CASTELLI LUIGI. Non si tratta di pensioni; si tratta di debiti. In quale proporzione debbono concorrere al pagamento dei debiti?

RAELLI, relatore. Sta bene.

PRESIDENTE. Dunque si direbbe: « capitalizzate al cento per cinque. »

Pongo ai voti l'articolo 22 così modificato.

D'ONDES-REGGIO. Domando di parlare.

Io ho proposto un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes ha domandata la soppressione di quest'articolo. Ma io ho già detto più volte, e la Camera lo ha ammesso, che il chiedere la soppressione di un articolo non è un proporre un emendamento, bensì un dichiarare di votar contro.

Quindi io metto a partito l'articolo 22.

L'onorevole D'Ondes se crede, voti contro di esso, e così ne voterà la soppressione. (*Segni di assenso*)

D'ONDES-REGGIO. Io prego che si metta ai voti il mio emendamento che certamente è assai ampio quando dico di sopprimere affatto l'articolo.

Io potrei cambiare i termini con facilità dicendo: « Intorno alle condizioni di reversibilità dei beni delle corporazioni soppresse a favore di privati od altri enti morali sarà deciso dai magistrati secondo le leggi vigenti. » Ma ciò sarebbe una superfluità, poichè ciò naturalmente sta una volta che l'articolo è cancellato.

Prego la Camera a votare primamente sulla mia proposta di levar via l'articolo, perchè qualora non venisse approvato io farei un altro emendamento, ed è quello di adottare gli articoli del progetto degli onorevoli Sella e Cortese perchè lo credo meno duro e dannoso, come già ho detto, del progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Proponga l'onorevole D'Ondes quanti emendamenti o sottoemendamenti gli aggrada proporre, ed io li porrò tutti ai voti; ma mettere a partito separatamente dalla votazione dell'articolo la soppres-

sione del medesimo, mi permetta di dirlo, la è tal cosa che non può entrare in mente umana (*ilarità*), perchè soppressione d'un articolo senza sostituirne un altro vuol dire respingere, votar contro l'articolo stesso.

D'ONDES-REGGIO. Questo va contro la libertà di votazione.

PRESIDENTE. No, onorevole D'Ondes, con ciò non si lede per nulla la libertà della votazione.

Il regolamento provvede larghissimamente, e forse anche troppo alla libertà di tutti i proponenti. Ella dunque proponga un emendamento o un sottoemendamento ed io lo metterò subito ai voti; ma il porre a partito la soppressione dell'articolo separatamente dalla votazione sull'articolo medesimo, è cosa, ripeto, che non si può neppure concepire, perchè il sì e il no sulla medesima cosa non possono che mettersi ai voti simultaneamente. È una logica necessità.

Voci. Ai voti! ai voti!

D'ONDES-REGGIO. È una mancanza della mia mente, non comprendo...

Voci. Ai voti! ai voti!

D'ONDES-REGGIO. Si deve votare in modo che tutte le opinioni possano liberamente aver luogo di esprimersi, mi pare che questo non possa esser dubbioso. Se non si pone prima ai voti la soppressione dell'articolo, come potrò io proporre subordinatamente (ed altri potranno voler quel che voglio io) che si metta ai voti la proposta degli onorevoli Sella e Cortese, invece di questo articolo? Capite bene che v'è bisogno di due votazioni perchè altrimenti non v'è libertà di votazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. V'è il regolamento che...

D'ONDES-REGGIO. Prima di tutto v'è la logica. Il regolamento non comprende tutto, non può comprenderlo. (*Rumori*)

RAELLI, relatore. Coloro i quali saranno per la soppressione dell'articolo, e per accettare l'emendamento dell'onorevole D'Ondes, respingeranno l'articolo proposto dalla Commissione quando si metta ai voti...

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22, come è stato modificato dalla Commissione e dall'onorevole Cordova.

(È approvato.)

Si dà lettura dell'articolo 23:

« Art. 23. I diritti di devoluzione o di reversibilità riservati da questa e dalle precedenti leggi di soppressione, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge. »

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Per effetto dell'emendamento portato all'articolo 22, parmi che occorra aggiungere a questo articolo 23 una spiegazione, cioè che i diritti della reversibilità di quei beni che si sono già verificati per causa diversa dalla soppressione, si dovessero esercitare ancora nel

periodo di cinque anni ; altrimenti accadrebbe che i diritti di devoluzione e di reversibilità riservati dalla legge di soppressione dovrebbero a pena di decadenza farsi valere pel periodo di cinque anni, quantunque in questi casi la reversibilità non si esegue che sulla rendita inscritta sul Gran Libro. E per l'opposto ove si tratta di reversibilità di beni per cagioni diverse dalla soppressione, i diritti potrebbero farsene valere per tutto il tempo dell'ordinaria prescrizione.

Ora nessuno può ammettere una tanta differenza nei due casi. Però l'articolo 23 dovrebbe essere concepito nei seguenti termini: « I diritti di devoluzione e di reversibilità riservati da questa o da precedenti leggi di soppressione e quelli che si sono già verificati per cause diverse dalla presente legge, dovranno farsi valere sotto pena di decadenza entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione ?

(Segni affermativi dal banco della Commissione.)

Allora l'articolo 23 verrebbe così concepito :

« I diritti di devoluzione o di reversibilità riservati da questa o dalle precedenti leggi di soppressione e quelli che sian già verificati per cause diverse dalla presente legge, dovranno farsi valere sotto pena di decadenza entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge. »

Chi approva l'art. 23 così modificato, voglia alzarsi. (È approvato.)

Ha facoltà di parlare il signor ministro per le finanze.

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il conto amministrativo dei proventi e delle spese della Lombardia per l'anno 1860 (V. *Stampato n° 23quinque*); un progetto di legge per maggiori spese sul bilancio del 1861 dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici (V. *Stampato n° 114*); ed in fine un disegno di legge per l'autorizzazione di maggiori spese nei bilanci del 1863, 1864, 1865 dei Ministeri delle finanze, esteri, interni, lavori pubblici ed agricoltura e commercio. (V. *Stampato n° 115*)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze di questi disegni di legge che saranno inviati alla stampa.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo 24.

« Art. 24. I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle case religiose e agli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive provincie, mediante decreto del ministro dei culti, previi gli accordi col ministro della pubblica istruzione.

« I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano. »

A quest'articolo gli onorevoli Polti e Fossa propongono il seguente emendamento:

« I documenti scientifici, i monumenti, gli oggetti di arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle case religiose e agli enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche e a musei nelle rispettive provincie.

« I libri, i manoscritti e gli archivi esistenti nei chiostri e negli edifici degli altri enti morali soppressi si devolveranno di preferenza ai comuni locali, quando le loro condizioni lo permettano, allo scopo di istituire biblioteche scolastiche, popolari e simili, coll'obbligo dell'accurata conservazione per parte dei rispettivi municipi, e previa domanda fra sei mesi dalla pubblicazione di questa legge.

« Alle devoluzioni si provvederà mediante decreto del ministro dei culti, previi gli accordi col ministro della pubblica istruzione.

« I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano. »

POLTI. Colla maggiore sobrietà di parole declinando di svolgere il proposto emendamento, mi limiterò a più circoscritto assunto. La Commissione nel suo dotto rapporto, per la parte che si riferisce all'articolo 24 ora in esame, non potè a meno di preoccuparsi delle numerose rimostranze dei comuni che pur vorrebbero rispettati in luogo, i libri, i manoscritti, gli archivi, i documenti scientifici e tutti gli oggetti d'arte o preziosi per antichità appartenenti alle case religiose ed agli enti morali soppressi. Non però parve alla Commissione di far luogo ai molti reclami per stabilirne una regola generale.

Anche per i piccoli comuni, dice l'onorevole relatore, vi possono essere enti morali possessori di libri e quadri e oggetti d'arte preziosi, che più utilmente e meglio possono essere custoditi in un museo o in una biblioteca, di cui faranno l'ornamento.

Si è dovuto dare al Governo la facoltà di attribuirli a quelle pubbliche biblioteche o musei che crederà più adatti, ma sempre nella stessa provincia; volentieri però raccomandiamo di preferire sempre il comune ove esistono, se le sue condizioni lo permettono.

A me in quella vece e all'onorevole mio amico Fossa tornò ragionevole che almeno, sotto date guarentigie, e sempre al maggior utile della pubblica istruzione, si potessero accordare per disposizione di legge ai comuni i libri, i manoscritti e gli archivi, ove esistono gli enti morali cui appartengono. Ma nel dubbio che l'opinione già addotta in contrario dalla Commissione e altre, che a questo riguardo possano per avventura risvegliare una discussione che ci porti a nuovo indugio, persuadono i proponenti a ritirare il loro emenda-

mento, esortando il Ministero a prendere in seria considerazione le raccomandazioni della Commissione, per farne oggetto di speciali norme regolamentari.

VENTURELLI. In questo articolo si dice: che i libri, manoscritti, ecc., saranno devoluti a biblioteche, a musei nelle rispettive provincie, e ciò sta bene per regola generale; ma però può darsi benissimo il caso, e questo caso si verifica nelle nostre provincie meridionali, come nelle provincie ex-pontificie, che ci siano dei comuni tanto importanti in cui esistono musei e biblioteche assai considerevoli e di valore. In questo caso non vedo perchè si dovessero trasportare alla provincia i libri, manoscritti, ecc.

Così, per citare alcuni esempi, nella provincia di Catania c'è Acireale, Caltagirone e Nicosia; nella provincia di Caltanissetta c'è Piazza; in quella di Siracusa c'è Noto; nella provincia di Palermo c'è Termini e Monreale, comuni tutti importantissimi e che possiedono musei e biblioteche. Stando pertanto a quanto dice l'articolo, parrebbe che tutti i libri manoscritti ed altro dovessero trasportarsi al capoluogo di provincia. *(No! no!)*

Vorrei dunque che dopo le parole: « nelle biblioteche e nei musei delle rispettive provincie, » si aggiungesse: « e possibilmente nei comuni ove si trovano. »

RAELI, relatore. Prego l'onorevole Venturelli di credere esser egli caduto in un equivoco, leggendo nello articolo le parole *capoluogo di provincia*, le quali non vi sono affatto, perchè si è detto che si daranno a musei, ecc. esistenti nelle stesse provincie, ma non si è detto di portarsi alle biblioteche del capoluogo di provincia; la relazione che poco fa ebbe la cortesia di leggere l'onorevole Polti annunciava quale era l'idea della Commissione. L'idea della Commissione fu quella di lasciare principalmente negli stessi comuni ove le corporazioni religiose si trovano, i libri, manoscritti e tutto ciò che avrebbe dato lustro al comune stesso, e di questo molto mi interessava, perchè essendo anch'io della Sicilia, so che vi sono dei comuni non capoluoghi di provincia i quali hanno delle biblioteche, dei musei ed altro.

Ma si sentì la grave difficoltà di farne regola generale, e disporre che si lascino libri, ecc., ove i conventi sono, perchè si andava incontro a quegli inconvenienti che il signor Venturelli giustamente teme. E fu però che si disse di darsi alle biblioteche o musei che esistono nelle stesse provincie in cui sono le corporazioni religiose.

Con ciò si credeva da parte nostra di avere impedito quell'accentramento a cui anche giustamente opponevasi l'onorevole Venturelli.

Perciò mi sembra che non vi sia bisogno di alcuna aggiunta.

VENTURELLI. Prendo atto delle dichiarazioni della Commissione, e dal momento che si intende che debbano essere preferiti i comuni, desisto dal mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 24.

(È approvato.)

« Art. 25. Il fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni che gli sono attribuiti da questa legge e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto. »

(È approvato.)

« Art. 26. Il fondo anzidetto sarà amministrato, sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia, da un direttore assistito da un Consiglio d'amministrazione, nominati per decreto reale.

« Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo per il culto e sulle medesime rassegherà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento.

« A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'amministrazione del fondo pel culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o ridotte nel corso dell'anno, e un notamento degli edifizii e delle rendite pubbliche, che saranno passate ai comuni, alle provincie od agli altri aventi diritto da questa legge. »

L'onorevole Ercole propone che nel primo paragrafo di questo articolo alle parole: *da un Consiglio di amministrazione*, si aggiungano le altre: *non retribuito*.

Domando il parere della Commissione su questo emendamento.

RAELI, relatore. La Commissione distingue il direttore ed il Consiglio: in quanto al Consiglio crede che per ciò che si segue attualmente dalla Cassa ecclesiastica non ha alcuna retribuzione, onde credo che non ne debba nemmeno avere in questo caso.

ERCOLE. Allorchè nell'ufficio VII, a cui io apparteneva, venne in discussione l'articolo 34 del progetto ministeriale, ricordo che esso adottò con voti unanimi la mia proposta per la soppressione dell'articolo stesso, ed incaricò il commissario, che è l'onorevole Lanza, di chiedere almeno spiegazioni su questo proposito; perchè è parso inconcepibile che mentre la legge sopprime la Cassa ecclesiastica, si creassero ad un tempo nuove cariche. E difatti nell'articolo 26 che discutiamo è detto che il fondo sarà amministrato, sotto la dipendenza del ministro, da un direttore assistito da un consiglio di amministrazione. È evidente, che la carica di *direttore* sarà un nuovo impiego retribuito. Si disse quindi allora di affidare l'amministrazione di questo fondo agli agenti demaniali, ovvero al direttore generale dei culti, il quale può essere benissimo assistito da un Consiglio di amministrazione. Io sono certo, che l'onorevole Lanza avrà portato in seno della Commissione il voto dell'ufficio, che certamente non ha

potuto far prevalere, poichè essendomi rivolto al relatore di essa per avere spiegazioni, quello solo che ho potuto ottenere è l'assicurazione che il Consiglio di amministrazione non sarebbe retribuito; ma quanto al direttore, pare che la Commissione intenda di creare un impiego nuovo con stipendio.

Io quindi mi rimetto alla saviezza della Camera, bastandomi avere sollevata la questione perchè io tenga per fermo che la Camera animata come è dallo spirito di economia, vorrà rifiutare il suo voto alla creazione di nuove cariche, che porteranno conseguentemente nuovi pesi al nostro troppo onerato bilancio.

RAELI, relatore. La Commissione non ha creduto di prendere alcuna deliberazione su questa questione, inquantochè, trattandosi di un'amministrazione di grande responsabilità e di molto lavoro (e lo ha dichiarato personalmente all'onorevole Ercole), pel direttore, o sarà incaricato il direttore generale del culto, ovvero, se sarà necessario, si nominerà un altro. Per me preferisco che sia una persona la quale abbia una funzione propria.

Ora credo che questo direttore, il quale deve versarsi esclusivamente in questa amministrazione temporanea, perchè la Commissione ha dichiarato formalmente che intende sia un'amministrazione liquidatrice e non un'amministrazione permanente, durante questo tempo eserciti una tale funzione da uomo pratico della materia.

VENTURELLI. Desidererei sapere se il Consiglio d'amministrazione sarà un Consiglio consultivo soltanto, o se avrà anche voto deliberativo.

Se è un Consiglio con voto consultivo, io ne domanderei la soppressione, perchè sarebbe inutile; i consigli non sono ascoltati da chi comanda e ha diritto di comandare. Se, al contrario, questo Consiglio ha voto deliberativo, e deve, come nelle altre amministrazioni, amministrare efficacemente sotto la sua responsabilità, allora l'ammetto. Attendo la risposta della Commissione.

RAELI, relatore. Questa parte si era riservata ai regolamenti per non entrare in tutte queste discussioni, ma avevamo i precedenti, e i precedenti sono che il Consiglio attuale d'amministrazione della Cassa ecclesiastica si compone di magistrati e di altri funzionari pubblici, ed ecco perchè non sono pagati ed hanno semplicemente delle medaglie di presenza. Però questo Consiglio ha voto deliberativo, il direttore non è che l'esecutore delle deliberazioni che si prendono dal Consiglio. D'altronde, per assicurare pienamente la Camera, è giusto avvertirla di tener conto che alla Commissione di sorveglianza che abbiamo mantenuta, e che si compone di tre membri della Camera, di altrettanti senatori e di altri, sono date maggiori facoltà, e si è obbligata l'amministrazione a presentare anche i bilanci, ed a tenere un bilancio regolare. Noi abbiamo quindi creduto provvedere alla buona amministrazione

e nello stesso tempo guarentire gl'interessi del fondo del culto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 26 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Ercole, secondo la quale dopo le parole, *da un Consiglio d'amministrazione*, sarebbero da aggiungersi le altre: *non retribuito*.

Voci. Ma no...

RAELI, relatore. La Commissione non l'ha accettato. **SANGUINETTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni ho inteso bene; il relatore ha detto: in quanto al direttore, no, ma in quanto al Consiglio sì, e me ne appello all'onorevole relatore.

RAELI, relatore. Io rispondeva che accettava l'idea di stabilire gratuita l'opera da prestarsi dai componenti i Consigli di amministrazione, ma la Commissione crede che l'aggiungerlo nella legge come cosa obbligatoria sarebbe o superfluo o pericoloso.

ERCOLE. Se non è retribuita, il caso è differente; del resto, siccome l'onorevole relatore ha citato la legge sulla Cassa ecclesiastica, mi permetterò di osservargli che la legge del 29 maggio 1851 mentre creava l'amministrazione della Cassa ecclesiastica indipendente e distinta dalle finanze dello Stato, l'affidava al direttore generale del debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale; dunque mi pare che anche l'amministrazione del fondo del culto, pur conservando la sua autonomia, per risparmio di spese si possa benissimo affidare al direttore generale dei culti, senza creare una nuova carica.

Ma vedo che è inutile insistere su questo argomento, perchè ho dovuto convincermi che quando la Commissione propone è difficile assai di farle mutare opinione; per cui mi contento che il Consiglio di amministrazione abbia soltanto delle medaglie di presenza, e non sia pagato sul fondo del culto. In quanto al direttore vi penserà il Governo, servendosi di un impiegato governativo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti. (*Ai voti! ai voti!*)

SANGUINETTI. Se l'onorevole Ercole non insiste....

PRESIDENTE. Non insiste.

SANGUINETTI. Allora io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 26 come è stato proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 27. L'amministrazione del fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi, secondo le disposizioni della presente legge. »

RAELI, relatore. Le parole: *secondo le disposizioni della presente legge*, devono essere tolte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo tolto l'ultimo inciso *secondo le disposizioni della presente legge.* (È approvato.)

« Art. 28. Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e sulla misura dei fondi disponibili:

« 1° Gli oneri inerenti ai beni passati al demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11 e quelli incumbenti alla Cassa ecclesiastica;

« 2° Le pensioni dei membri degli Ordini e delle corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione;

« 3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese pel culto cattolico;

« 4° Un supplemento di assegno ai parroci che compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dall'assegno anzidetto;

5° I pesi che le diverse leggi del regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati. »

Ha la parola il deputato Massari.

MASSARI. Io voglio fare una breve osservazione, o per meglio dire, vorrei domandare uno schiarimento all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Io partecipo pienamente all'opinione espressa l'altro giorno sul fondo del culto dall'onorevole mio amico il deputato Minghetti.

In realtà il fondo del culto non è altro se non una Cassa ecclesiastica rinforzata, una nuova efflorescenza di burocrazia che ci viene regalata; però siccome essa esiste, e la Camera l'ha stabilita colla presente legge, io desidero che se ne faccia il miglior uso possibile.

Io vorrei sapere dall'onorevole mio amico il guardasigilli se egli crede che fra gli usi che si debbono fare del fondo del culto, vi siano anche i sussidi al clero povero, e per clero povero non intendo in modo speciale i parroci (poichè, prevedo l'obbiezione, mi si potrebbe rispondere che nell'articolo sono indicati i parroci) io intendo per clero povero la parte proprio più infelice del clericato italiano: e faccio quest'osservazione perchè io so e credo che moltissimi colleghi sappiano, che se la causa nazionale annovera nel seno del chiericato degli amici, sono precisamente più fra quelli che fanno parte del basso clero, che non fra quelli che fanno parte dell'alto. Essi (torno a ripetere che sono persuaso che molti miei onorevoli colleghi ciò sanno) essi in parecchie occasioni, non per altra ragione se non perchè si sono mostrati devoti alla causa nazionale, sono stati oggetti di persecuzione per parte dei

loro Ordinari, e parecchi di essi sono ridotti in tali posizioni da meritare veramente la più grande commiserazione.

È per questo che io, senza proporre un emendamento, perchè non voglio intralciare la discussione della legge, vorrei che almeno l'onorevole guardasigilli mi desse qualche assicurazione, qualche parola la quale potesse suonare parola di conforto e di speranza per quei poveri preti.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha la parola.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che il Fondo del culto non è una trasformazione rinforzata della Cassa ecclesiastica; esso è invece la semplificazione della Cassa ecclesiastica. Se si procede infatti alla soppressione delle corporazioni religiose e si destinano le rendite dei loro beni al pagamento delle pensioni, e se si opera la conversione dell'asse ecclesiastico, non vi sarebbero che due modi per recare in atto questo provvedimento: il primo di assegnare questi beni allo Stato, dando ad esso il carico di pagare le pensioni a coloro cui spettano, il che equivarrebbe ad un vero cambiamento, e ad una specie di organizzazione del clero salariato: il secondo di creare un'amministrazione speciale, che si è chiamata fondo del culto, nella quale si vengono a versare le rendite che si ricavano dalla soppressione dei beni ecclesiastici, per far fronte agli oneri che pesano sul medesimo. Questo, ripeto, è la semplificazione, anzichè una riproduzione duplicata delle Casse ecclesiastiche esistenti.

In quanto alla domanda, che mi fa l'onorevole Massari, quella, cioè, di vedere se nel Fondo del culto sia compresa ancora una qualche somma che possa essere spesa per sovvenire anche ai preti poveri e non semplicemente ai parroci, io debbo dichiarare che nella legge attuale sono indicati quali pesi gravitano fin d'ora sul fondo del culto; ed è lasciato ad una legge speciale lo stabilire quello che dovrà farsi dei sopravanzi eventuali.

Prego poi l'onorevole Massari di osservare che nell'articolo 28 si dice:

« Art. 28. Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e sulla misura dei fondi disponibili:

« 1° Gli oneri inerenti ai beni passati al demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11 e quelli incumbenti alla Cassa ecclesiastica. »

E così via, indica uno per uno i pesi che saranno pagati dal fondo del culto, nè tra questi si parla di sovvenzione ai preti poveri.

Viene poi l'articolo 31, il quale dice:

« Sarà provveduto con apposita legge per la destinazione del supero delle rendite del fondo per il culto. Fino alla pubblicazione della detta legge il supero annuale sarà impiegato nell'acquisto di rendita del debito pubblico. »

Nel modo dunque come stanno le cose, il fondo del

culto non potrebbe essere addetto ad altre spese fuor di quelle indicate nell'articolo 28. È la legge posteriore che dovrà determinare l'uso da farsi delle rendite che potranno sopravanzare.

Devo però rassicurare l'onorevole Massari, ricordando che, oltre l'amministrazione del fondo del culto, vi è quella dell'economato che si compone delle rendite dei benefizi vacanti. Ora precisamente il principale scopo a cui sono addette quelle rendite, si è appunto la sovvenzione dei preti poveri, e specialmente dei preti che sono più meritevoli, e dello stato e della religione bene intesa e veramente cristiana.

Queste sono le sole spiegazioni che posso dare per ora all'onorevole Massari, nè dubito che possa rimanerne soddisfatto perchè sono conformi ai termini della legge.

MASSARI. Una parola sola. Ringrazio l'onorevole ministro della cortesia che ha avuto di darmi queste spiegazioni, e lo ringrazio specialmente dell'ultima parola che ha pronunciata. Ma ora mi permetto di rivolgergli un'altra domanda. Le pensioni che si pagano dalla Cassa ecclesiastica attualmente, in seguito alla promulgazione di questa legge, saranno esse oppur no continuate?

PISANELLI. A questa domanda risponde il numero 1 dell'articolo 28, poichè ivi è detto che questi assegni saranno pagati a carico del fondo per il culto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Polti e Fossa propongono che al numero 4° di quest'articolo, laddove è detto: « un reddito minore di lire 800 annue, » si dica invece: « un reddito minore di lire 1000 annue. »

La parola è all'onorevole Fossa o all'onorevole Polti autori dell'emendamento.

FOSSA. Lo scopo dell'emendamento proposto da me e dal mio amico Polti è evidente.

Noi miriamo a migliorare alquanto più che non abbia fatto la Commissione, la condizione dei parrochi, di questa parte del clero che in tutte le relazioni dei diversi progetti che intorno alla soppressione degli ordini religiosi ed all'asse ecclesiastico furono portati alla Camera venne sempre rappresentata come la parte migliore e più importante della gerarchia ecclesiastica, laboriosa nel campo dove le virtù del sacerdote si esercitano colle opere della carità, militante così fra le gioie come fra i dolori dell'umanità, quasi diseredata dal pingue patrimonio della Chiesa, costretta a condurre una vita di miserie e di stenti, meritevole di protezione e di favore.

La somma di lire 800, è in oggi assai tenue cosa: ciò non ha bisogno di dimostrazione; basti rammentare che anco lo Stato nei propri bilanci accorda un soldo maggiore per opere spesso meramente materiali o non sempre di incontestata utilità. Da alcuni anni si aumentarono tutti gli stipendi. Io qui mi astengo da ogni speciale indicazione, da ogni confronto; mi astengo da ogni giudizio che possa di troppo scostarmi dal soggetto.

L'onorevole Pisanelli, ministro nel 1864 della giustizia e dei culti, col progetto che nel gennaio di quell'anno presentava alla Camera stabiliva il minimo della congrua dei parrochi in lire mille. La Commissione per l'esame di quel progetto, della quale fu relatore l'onorevole Cortese, mantenne detta somma.

Nel dicembre dello stesso anno gli onorevoli ministri Vacca e Sella sostituirono a quello dell'onorevole Pisanelli un altro progetto e ridussero le lire mille a sole ottocento.

La Commissione nominata dalla Camera per lo studio di questo secondo progetto, presieduta dall'onorevole barone Ricasoli, riportò a lire mille la somma di ottocento.

Venne il progetto Cortese e Sella. Più larghi, anzi abbondanti di elogi nella relazione, gli onorevoli Cortese e Sella furono in fatto meno favorevoli ai parrochi di quanto lo sia stato nel 1864 la Commissione della quale l'onorevole Cortese fu relatore, e ridussero il minimo della congrua a lire 800.

L'attuale Commissione si adagiò a questa cifra.

Eppure la Commissione del progetto che ora stiamo discutendo aveva avanti di sè tutti i precedenti che vi ho esposto. Aveva l'esempio della Francia, presso la quale, tuttochè gli stipendi del clero gravitano sul bilancio dello Stato, l'assegno erariale ai parrochi varia in ragione di località e di popolazione fra il minimo di lire 1200 e il massimo di lire 6000. Aveva l'esempio del Belgio dove i parrochi sono trattati con egual favore. La Francia, che pel servizio del culto delle sole parrocchie e delle succursali sostiene l'importante annua spesa di lire 36,236,900; il Belgio, che pel clero inferiore sopporta annualmente quella di lire 4,220,000! Mi sarebbe assai facile, o signori, se l'opportunità lo permettesse, di continuare, passando di paese in paese questo quadro comparativo.

BRUNETTI. Domando la parola.

FOSSA. La proposta da me fatta e dall'onorevole mio amico Polti, quantunque da noi soli firmata, è l'espressione dell'opinione di molti dei nostri colleghi. No, non è una questione di tendenze politiche. Nessuno di noi vorrebbe sospettarlo. Noi ne facciamo una questione di equità, di giustizia, di equo compenso, di giusta ripartizione del fondo del culto.

Noi abbiamo proposto questo aumento perchè crediamo giusto che sia dato un adeguato compenso alle fatiche dei parroci e siano agli stessi somministrati i mezzi per un onesto ed abbastanza decoroso sostentamento; perchè reputiamo utile di rialzarne il morale e di formarne dei buoni cittadini; perchè stimiamo conveniente di mettere il Governo in grado di esercitare con maggior rigore e con maggior profitto il diritto di *veto* che gli compete contro le nomine dei parrochi; perchè finalmente, e debbo pure dirlo, perchè vogliamo dare a questa legge tutta la maggiore possibile popolarità.

Preveggo, o signori, che la Commissione mi risponderà non esser qui questione di volontà, ma questione di mezzi; che essa di buon grado sarebbe stata larga di favore pei parroci, se i mezzi lo avessero acconsentito; mi aspetto che l'eloquente relatore darà a questa obiezione tutta la forza di cui è capace il suo ingegno.

Io però mi permetto di opporre in previsione due considerazioni. La prima è intrinseca alla natura stessa del supplemento che si dovrebbe dare ai parroci. Non è un assegno che debba in qualche modo andare a carico o ripercuotere sul bilancio dello Stato.

Ciò non è, nè potrebbe mai essere nelle nostre supposizioni. Il supplemento debbe ricavarci dal fondo del culto, ond'è che evidentemente così nel nostro concetto come in quello della Commissione, il medesimo sarebbe necessariamente subordinato all'entità dei mezzi disponibili su detto fondo, e ne seguirebbe le proporzioni. Vede adunque la Commissione, vede la Camera che in ciò non vi è disseaso fra le due proposte, quella del progetto e quella dell'emendamento.

L'altra considerazione ha fondamento sopra alcune modificazioni che dovrebbero apportarsi all'articolo 32 del progetto dove sono stabilite le quote di concorso a favore del fondo del culto. Meglio proporzionando, ed occorrendo, rialzando queste quote, di altrettanto verrebbe ad aumentarsi il fondo disponibile. Sopra il reddito netto eccedente le lire 1000 i benefici parrocchiali sono assoggettati alla quota di concorso in ragione del 20 per cento; gli arcivescovadi ed i vescovadi in ragione del terzo; le abbazie ed altri benefici indicati nel n° 4 di detto articolo anch'essi in ragione del 20 per cento. Un aumento anche leggiero di queste quote basterebbe a colmare la differenza fra il minimo della congrua proposta dalla Commissione e quello che rimarrebbe stabilito quando fosse accolto dalla Camera l'emendamento da noi presentato. Questo aumento sta nelle leggi di una più equa distribuzione. Accettato un principio, perchè reputato in se stesso politicamente ed economicamente giusto, conviene tradurlo alle sue necessarie conseguenze. Parmi che in ciò la Commissione siasi arrestata nel cammino.

L'attenzione che la Camera ha prestato all'argomento mi fa maggiormente persuaso dell'importanza e dell'opportunità dell'emendamento in discussione.

BRUNETTI. Quando gli onorevoli Fossa e Polti propongono di aumentare l'assegno ai parroci a lire mille, e quando l'onorevole Massari propone di tener presente il clero povero, io mi permetterò invece di proporre la soppressione di questo alinea 4° che stabilisce il supplemento di assegno ai parroci che hanno una somma inferiore a 800 lire. Io lodo la intenzione dei miei onorevoli colleghi, e ritengo anch'io, come essi credono, che quanto al generale principio normale e fondamentale sia ottima cosa lo aumentare le dotazioni delle parrocchie, e nessuno più di me lo desidera, perchè a voi è noto che io proposi nel mio controprogetto un

assegno di lire 1000 per le parrocchie; ma ora che noi abbiamo rimandato ad altra epoca il riordinamento dell'asse ecclesiastico, io, dico il vero, non comprendo perchè noi che non abbiamo voluto toccare all'ordinamento dell'asse, noi che non abbiamo toccato nulla ai vescovadi, agli arcivescovadi ed ai ricchi capitoli metropolitani vogliamo poi fare eccezione toccando al riordinamento dell'asse, solo per rispetto ed a beneficio delle parrocchie. Questo non è nè giusto nè ragionevole; aspettate che gli altri enti morali siano soppressi, aspettate che l'asse ecclesiastico sia riordinato, ed allora sarà tempo di aumentare anche di più la dotazione delle parrocchie, perchè allora si verificherà quello che deve verificarsi; cioè che la Chiesa ricca deve pagare alla Chiesa povera.

Io sono per l'aumento della dotazione delle parrocchie in generale, perchè comprendo benissimo che il parroco rappresenta il sacerdozio operoso, il sacerdozio efficace, il sacerdozio che fa dei sacrifici; ma finchè non verrà formulato l'asse ecclesiastico, finchè esso non sarà riordinato, mi pare che non sia nè giusto nè ragionevole di aumentare quest'assegnamento. Di più dirò un'altra ragione; in principio dell'articolo è detto: saranno pagati a carico del fondo per il culto *nell'ordine sotto indicato* e nella misura dei fondi disponibili:

1° Gli oneri, ecc. e sotto al numero 4, il supplemento di assegno ai parroci, rimandando dopo, cioè al numero 5, l'assegnazione dei pesi, che gravano sui comuni e sulle provincie, ecc. Questa mi pare una iniquità. Quando noi abbiamo un supero nel fondo del culto, dobbiamo pensare ai comuni e alle provincie; penseremo poi ad aumentare l'assegnamento delle parrocchie.

In conseguenza io propongo la soppressione di questo alinea, e quando la Commissione non accetti questa soppressione, almeno mi conceda che questo alinea quarto sia messo nello alinea quinto, acciocchè l'esonerazione dei pesi che gravano sui poveri comuni e sulle povere provincie abbiano una precedenza su questo supero del fondo del culto.

RABLI, relatore. L'onorevole Brunetti, per far sopprimere l'alinea, dice che il fondo del quale dispone la legge di che vi occupate non riguarda che il patrimonio del clero regolare; in conseguenza non è il caso di interessarsi dei parroci. Ha dimenticato però che fa parte del fondo del culto la quota di concorso alla quale provvede l'articolo, e che riguarda propriamente il patrimonio del clero secolare. Ha dimenticato di più che in questo fondo del culto vengono a riunirsi tutti i beni delle Casse ecclesiastiche, e quindi tutte le rendite che si ricavano per la soppressione già avvenuta in forza della legge del 1855, e dei decreti delle Marche e dell'Umbria o del Napoletano, che sono parti del patrimonio ecclesiastico.

Non si tratta farne una nuova disposizione in questo progetto, ma eseguire le leggi precedenti, per le quali

questi beni furono destinati appositamente ad aumentare le congrue ai parroci; in conseguenza egli si convincerà dietro queste spiegazioni di fatto come il rimprovero che ha diretto alla Commissione sia fuori luogo, e come la Commissione non potesse fare a meno di ritenere il diritto dei parroci.

Io rispondo poi all'onorevole Fossa che sebbene la Commissione sentisse il desiderio di accrescere d'avvantaggio le quote dei parroci, però la Commissione stessa non volle seguire il sistema di dare in carta e con parole una larga speranza alla quale poi fosse seguito un disinganno.

Eccovi perchè trattandosi di un largo numero di parroci, e si ricordi l'onorevole Fossa che per provvedere ai medesimi si tratta di una spesa di due a tre milioni, la Commissione non ha creduto di aumentare questa spesa nel momento attuale; quindi prego l'onorevole Fossa a voler ritirare il suo emendamento, salvo a riproporlo quando, riordinando in generale lo asse ecclesiastico, si avranno maggiori mezzi di provvedervi.

FOSSA. Se ho ben compreso quanto ha detto l'onorevole relatore, sembra che il motivo per cui la Commissione non ha creduto di portare fin da questo momento il minimo della congrua dei parroci almeno a lire mille, in ciò unicamente consista che essendo certo come attualmente il fondo del culto, a cagione delle moltissime pensioni che debbono corrispondersi ai religiosi degli ordini soppressi, non possa presentare sufficienti mezzi disponibili, non si voglia dar promesse ai parroci le quali poscia debbano immancabilmente rimanere insoddisfatte.

Parmi però che la Commissione accolga l'ordine di idee da me sviluppate.

Sembra inoltre che essa abbia inteso di rimandare la questione sulla condizione dei parroci all'epoca più opportuna e non lontana della discussione di quella parte del progetto che riflette l'ordinamento dell'asse ecclesiastico, in cui si potrà più convenientemente ed efficacemente provvedere ai medesimi.

Se ho ben compreso, se tutto ciò è vero, se tale è l'intendimento della Commissione...

RAELI, *relatore*. Sì, è tale.

FOSSA. ... e che tutto ciò sia vero me ne assicura il relatore colla sua adesione, pensando di rendermi interprete dell'assentimento di tutti coloro, fra i nostri colleghi, che so non essere pochi, che erano disposti a votare l'emendamento, non ho alcuna difficoltà di sospendere per ora la proposta dello stesso, riservandomi di riproporlo allora appunto che sarà in discussione il progetto pel riordinamento dell'asse ecclesiastico.

PRESIDENTE. L'onorevole Sebastiani propone che alla fine del numero 4 di questo articolo, invece di *assegno*, si dica *supplemento*.

RAELI, *relatore*. Questo è giusto, e la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Essendo accettato il suo emendamento, non è più il caso che l'onorevole Sebastiani lo svolga.

SEBASTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Forse per ringraziare la Commissione? (*ilarità*) Parli pure.

SEBASTIANI. No, per un'altra cosa. Siccome l'articolo 28 ora in discussione provvede a migliorare la sorte futura dei parroci, così mi sia permesso di rivolgere a proposito del medesimo una preghiera all'onorevole guardasigilli per i parroci delle provincie napoletane. È noto, che con decreto luogotenenziale del dì 7 gennaio 1861 furono abolite in quelle provincie le decime sacramentali a profitto delle chiese, e fu disposto che in compenso le parrocchie, le quali si trovassero per la mancanza delle decime sacramentali non del tutto dotate delle congrue stabilite dall'articolo 7 del concordato, avessero immediatamente surrogata una rendita corrispondente, mercè assegni sui benefici semplici di regia nomina. L'articolo 7 del concordato diceva, che le cure al di sotto di 2000 anime non avessero meno di lire 425 annue; quelle al di sotto di 5000 anime, lire 637; le altre finalmente di 5000 in sopra, non meno di lire 850. Inoltre diceva che il mantenimento delle chiese le quali erano di gius patronato regio fossero a carico del patrono.

Alla piena esecuzione del detto decreto la Cassa ecclesiastica napoletana ha creduto di fare delle osservazioni, imperciocchè i compensi non sono stati pronti ed interi; e si è dovuto vedere nelle più dure strettezze molti di quella benemerita parte del clero, che è sempre in mezzo al popolo, fatica per esso, e riscuote una ben meritata simpatia.

L'amministrazione della Cassa ecclesiastica ha ritenuto, che i parroci erano troppi e che non erano proporzionati alla quantità delle popolazioni, di maniera che dove poteva essere un sol parroco, ve ne erano invece vari. E cita ad esempio Serino in provincia di Avellino, Ajello in Calabria Citeriore, e fra altri diversi Campi nella mia provincia di Teramo, osservando come con 6500 abitanti contenga 16 parrocchie, e come in generale il 1° Abruzzo presenti una molteplicità di parroci.

Ed io rispondo che la giustizia di tutto ciò mi è offerta da una considerazione espressa nel medesimo articolo 28 della presente legge, ed è che nel 1° Abruzzo concorrono gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni a produrre tale molteplicità.

L'amministrazione suddetta opinava in conseguenza che i parroci di cure minori di 1000 abitanti dovevano essere trattati come semplici vicarii curati, e quindi la loro congrua essere ristretta a 254 lire. Ed ha creduto non mancare al decreto del dì 7 gennaio 1861, perchè essendo abolito il concordato, non vi era un preciso diritto in quei parroci di avere la congrua di lire 425.

La Cassa ecclesiastica era chiamata ad eseguire sol-

tanto il decreto, cui solo i supremi poteri dello Stato potevano riformare, nè certamente l'abolizione del concordato implicava l'abolizione di quel decreto, il quale fu ed è in vigore.

Inoltre, che i parroci le cui parrocchie non sorpassassero le 1000 anime meritassero non pertanto la congrua di 425 lire, come stabiliva l'articolo 7 del concordato, viene giustificato anche dal presente articolo 28, il quale vuole che le parrocchie, le quali avessero più di 200 anime, fossero tutte dotate di un assegno di lire 800 per ciascuna, e che quelle stesse che fossero al disotto di 200 abitanti, concorrendovi gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potessero avere in tutto o in parte l'indicato assegno.

Io pregherei quindi l'onorevole guardasigilli a provvedere che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, o quella che in forza di questa legge succederà ad essa, faccia diritto agli averi che spettano per legittimo compenso ai parroci delle provincie napoletane.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pel momento non potrei sapere i particolari che concernono i parroci di Teramo, e della città che ha indicato l'onorevole Sebastiani.

SEBASTIANI. Tutte le provincie meridionali.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non so i particolari che possono riguardare questi parroci.

Quello che posso dichiarare è, che se effettivamente c'è una legge o un decreto che attribuisca a costoro un supplemento di congrua in compenso delle decime soppresse, certamente la Cassa ecclesiastica, o il fondo del culto saranno obbligati ad eseguire questa legge, ed il ministro di giustizia certamente la farà rispettare; ma ove anche non lo facesse, i parroci che ne soffrissero danno non perderebbero nulla, essendo in loro facoltà di ricorrere ai tribunali per ottenere giustizia.

Però io sono certo, ripeto, che il ministro di giustizia farà eseguire il decreto che ha potuto attribuire a costoro, sia con un assegno maggiore, sia con un supplemento d'assegno.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzi propone che dopo il paragrafo quarto si faccia la seguente aggiunta:

« Fra i casuali proventi non sono da annoverarsi le così dette decime, primizie, prestazioni, diritti di questua, ecc., che ora vengono definitivamente aboliti in tutto il regno. È derogato ai decreti 19 gennaio 1860 del Dittatore dell'Emilia, e 7 gennaio 1861 delle provincie napoletane, in quanto possano essere contrari alla disposizione presente. »

Domanderei qual è l'avviso della Commissione su quest'aggiunta proposta dall'onorevole Luzi.

RAELLI, relatore. La Commissione aveva, quando si trattava dell'ordinamento generale dell'asse ecclesiastico, provveduto alle decime, e, tenuto conto dell'ammontare delle stesse aveva creduto provvedere anche ai mezzi come supplire alla loro mancanza; perchè, o signori, se voi dichiarate non doversi più pagare le

decime ai parroci, dovete contemporaneamente dare i mezzi come supplire loro, i mezzi di sussistenza che vengono meno per l'esecuzione della soppressione delle decime.

Una volta che si è limitata la legge al patrimonio del clero regolare, e di conseguenza non si hanno più tutti quei mezzi necessari, indispensabili, per supplire alla deficienza delle decime, le quali credo che ammonfino a 6 o 7 milioni, compreso ciò che devono i comuni e le provincie, non era possibile proporvi l'abolizione delle decime.

Per questo riguardo comprende benissimo l'onorevole Luzi che non si può accettare in questo stadio l'emendamento da lui proposto.

LUZI. Mi trovo costretto, ad onta delle conclusioni testè emesse dall'onorevole relatore, a parlare in contrario senso di quello col quale egli ha concluso.

Fortunatamente ne' banchi della Commissione trovasi seduto l'onorevole Pisanelli, una volta ministro guardasigilli. Egli alle reiterate istanze dei deputati, specialmente Marchigiani, i quali si trovano a rappresentare una contrada che, rapporto alle decime ecclesiastiche, trovasi in una condizione eccezionale, come pur vi si trovano quelli delle Romagne e dell'Emilia, egli, dico, presentò una legge per l'abolizione delle decime ecclesiastiche sacramentali o prediali che siano, od un misto dell'uno e dell'altro.

La legge sull'abolizione di queste decime venne al Parlamento, appoggiata e discussa, non già dall'onorevole Pisanelli il quale in quel tempo si era ritirato dal Ministero, ma bensì dall'onorevole ministro Vacca, il quale esordì, nel propugnarla, col dire che veramente la soppressione definitiva di queste decime avrebbe trovato miglior sede quando si fosse parlato della soppressione generale delle corporazioni religiose e dell'incorporamento allo Stato dell'asse ecclesiastico.

Ma per diverse ragioni, che è lungo ora ridire, perchè il discorso dell'onorevole Vacca è ben dettagliato, egli si induceva a presentare la legge in quel momento; molto più dietro l'interpellanza dell'onorevole La Porta circa le decime della Sicilia, la quale era corroborata da tante e tali incalzanti ragioni, che spingevano l'onorevole ministro a non ritardare più a lungo la discussione sulla generale abolizione delle decime ecclesiastiche.

Io mi trovo costretto a parlare più del mio solito, non per portare delle ragioni, sì bene per narrare a questa Camera dei fatti che forse ora non ha presenti.

Alla legge del 29 maggio 1855, che abolisce definitivamente le decime per le antiche provincie, si unificarono i decreti 11 dicembre 1860 del commissario dell'Umbria, 3 gennaio 1861 del commissario delle Marche, 17 febbraio 1861 del luogotenente delle provincie napoletane.

In quella legge all'articolo 17 si trova scritto, al paragrafo B (ricopiato perfettamente dai riferiti de-

creti), che si doveva ai parroci un indennizzo, un supplemento di congrua per la perdita che andavano a subire coll'abolizione delle decime.

Il commissario dell'Umbria, nell'abolire le decime statui la congrua ai parroci in somma non minore di lire 800, e richiamando questo suo decreto in quello di soppressione delle corporazioni religiose, ricorda che il supplemento era definitivamente fissato nel minimo della congrua per i parroci che potevano soffrir perdite, come aveva stabilito nel 29 ottobre 1860, addossando alla Cassa ecclesiastica il pagamento delle somme supplementari.

Il commissario delle Marche, con decreto del 29 ottobre 1861, nell'intendimento di abolire le decime, e facendo delle commoventi dichiarazioni sulla necessità e sull'urgenza e moralità dell'abolizione a vantaggio delle povere popolazioni della campagna, accennò che queste decime dovessero essere abolite; chiamò pertanto intorno a sè a sinedrio tutti quanti i sindaci delle principali città delle Marche per deliberarvi. I sindaci dovevano radunarsi in Ancona, ma in quei momenti erano carichi di lavoro terribile per il passaggio delle truppe, per l'ordinamento del Governo, e per l'esecuzione degli 867 decreti che il commissario delle Marche diluviò sulla testa nostra; epperò quei sindaci in parte non poterono lasciare il loro posto, e i pochi che vi andarono non furono in numero per deliberare nell'adunanza, la quale doveva stabilire il modo di indennizzare i parroci per le decime da abolirsi.

Questa questione adunque rimase sospesa fino al decreto del 3 gennaio 1861.

La differenza, fra le espressioni del decreto dell'Umbria e quello delle Marche, sta in ciò, che il primo diceva doversi dare ai parroci il supplemento di congrua secondo ciò che avea stabilito il decreto 29 ottobre. L'altro diceva doversi tal supplemento secondo ciò che si sarebbe stabilito con futuro decreto. L'abolizione però delle decime era di diritto definitivamente stabilita; restava a farsene la liquidazione.

Ora dal 3 gennaio 1861, ad onta dei reclami di tutti i deputati, ad onta della discussione a cui presero parte gli onorevoli miei amici Fierenzi e Briganti-Bellini, i quali fecero nota alla Camera la posizione delle loro provincie, identiche in questo a quelle delle Romagne, ad onta di tutto questo, la legge fu approvata solo dalla Camera, ma poi nel Senato diede in secco, e non potè uscirne per esser posta in attuazione.

Con la legge che discutiamo, la Cassa ecclesiastica viene ad essere, come voi avrete letto nei successivi articoli, soppressa, ed allora la quistione delle decime, rimasta in sospenso, entra in un definitivo ordinamento che non è certo consono ai relativi decreti ne vantaggioso alle popolazioni vessate con questo ingiusto balzello.

Ordinandosi l'asse ecclesiastico e delle corpora-

zioni religiose, dovea pur definirsi l'affare delle decime. Era sull'asse ecclesiastico e sul patrimonio delle corporazioni religiose che propriamente i parroci e i preti poveri dovevano avere un sussidio per non morire all'ospedale come ne ho visti io parecchi, oppure avere l'indennizzo di quei proventi casuali quali sono le decime che andavano a perdere. Per conseguenza io non faccio altro che rapportarmi a quello che l'onorevole Pisanelli membro della Commissione può dire ai suoi colleghi per la giustizia della cosa. Nè dica l'onorevole Raeli che porta una somma ingente di 7 od 8 milioni. No, l'Umbria, dopo di aver data la congrua ai suoi parroci bisognosi e dopo di aver pagato anche un sussidio ai preti poveri, ha avuto campo di mandare un sopravanzo alla Cassa ecclesiastica delle antiche provincie, la quale se prima per le congrue date ai parroci e preti di Sardegna trovavasi in uno sbilancio (che veniva pian piano colmando), dopo il provento delle rendite delle Marche e dell'Umbria ebbe di subito un rinforzo tale da darle un sopravanzo in cassa.

Vede dunque l'onorevole relatore esservi margine bastante per pagare sui patrimoni delle corporazioni sopresse a quest'ora i parroci che andassero a perdere il provento delle decime; vede che per noi poveri Marchigiani pei quali cade un proverbio non bello di pazienza, per noi Marchigiani, non è bello vedere degli uomini di campagna gravati da una tassa di famiglia ingentissima anche nella distribuzione, perchè è uguale tanto per il ricco contadino che per il bracciante di campagna, nè è bello vedere seguitare a pagarla dopo l'abolizione decretata ma non mandata ad effetto per mancanza più che di possibilità, di volontà; non è bella la falsa posizione dei parroci che si trovano costretti a fare citare i loro parrocchiani, e di questi che illusi dal decreto del commissario, sono restii a pagare; e quando poi vanno al giudice a piatire contro il loro parroco, si trovano a dover pagare anche le spese del giudizio. Questa è la nostra posizione. Se l'onorevole La Porta, accennando gli inconvenienti derivanti dalla prestazione delle decime in Sicilia, fu talmente abile da far accettare la presentazione della legge, e da farla propugnare dall'onorevole Vacca, io, non già per l'abilità oratoria, che ne ho assai meno dell'onorevole La Porta, ma per la evidenza delle ragioni che sono venute accennando, spero che indurrò la Commissione (in seno alla quale, lo ripeto per la terza volta, v'è per mio avvocato e propugnatore l'onorevole Pisanelli) ad accettare questa mia aggiunta che tende soltanto a mettere in una posizione eguale tutti i cittadini del regno, non essendo giusto che parte di essi debbano pagare oltre le imposte dello Stato, della provincia e del comune anche un'imposta al clero, imposta ingiusta, perchè coglie famiglia per famiglia, poveri e ricchi a misura eguale.

Ora l'onorevole Musmeci mi ha favorito l'articolo di legge che la Commissione proponeva circa le decime

in questione, e che ne riguarda la riscossione, come delle primizie ecc., che si pagano al clero pel servizio religioso.

Sappia dunque la Commissione che ne accetto il principio, perchè son persuaso non potersi ormai in Italia ammettere altra riscossione d'imposte fuorchè di quelle create dallo Stato, o da quegli enti morali a cui lo Stato ne dà facoltà, e che sono provincie e comuni, tanto più che le altre imposte sono generalmente tassazioni arbitrarie e capricciose. Ricorderò alla Camera un altro inconveniente; quello che nella legislatura passata enunciò l'onorevole Scalini intorno a certi parroci di Lombardia, i quali invece di riscuotere le decime dai loro parrocchiani, le vanno a riscuotere fuori di parrocchia, e quando alcuno non vuole pagarle, la costringono a pagare per mezzo dei tribunali. Questi sono gravissimi inconvenienti che importerebbe e sarebbe facile far cessare, (avendo la Cassa ecclesiastica i fondi occorrenti) senza che ne risultasse alcuno sbilancio. Quando si tratta di aiutare un povero prete, un povero frate, una povera monaca, parmi che non si dovrebbero elevare tante obiezioni da una Cassa che dalle rendite delle comunità religiose soppresse, e passate in sua amministrazione fa risultare dei sopravanzi notevoli, ad onta che spenda per amministrare il 60 per cento della rendita. Cosa che può recar meraviglia a chi non conosce il dettagliato modo di amministrare di detta Cassa, e le numerose liti nelle quali si è ingolfata.

Come ho accennato questa mattina all'onorevole Castelli, dovrei rilevare in certi rendiconti della Cassa il perchè si spende il 60 per cento per amministrare. È certo che in questo modo resta poco a distribuire a quelli che dovrebbero aver sussidi.

Basta a questo riguardo circa l'abolizione delle decime. Mi è d'uopo tornare a pregare la Commissione di riparare a questi inconvenienti, ed io ne la prego di farlo adesso, in questi giorni che biondeggiano i solchi e siamo vicini al raccolto del grano, in questo momento in cui i poveri contadini vedono partire i loro figli per pagare il tributo del sangue innanzi il solito tempo, in giorni che bisognavano loro braccia robuste per adoperare la falce a mietere quel grano che loro viene decimato dalle decime.

Abbiamo subito quest'anticipazione di leva senza parlare e senza pur domandare al Governo ragione che pur alla Camera doveva rendere...

Voci. È la guerra europea!

LUZI. Oh! i poveri contadini che hanno a subirla per la patria, abbiano almeno il sollievo di non pagare un balzello ingiusto ai preti che le cospirano contro! Io spero che la stessa Commissione converrà almeno dell'opportunità del momento.

SANGUINETTI. Pel caso che la Camera accettasse l'emendamento Luzi, io proporrei un sottoemendamento al medesimo; esso propone che in qualche parte del-

l'articolo 38 si mettano pure le decime; io aggiungerei: *da estinguersi secondo le norme che saranno stabilite con legge speciale.*

Ognuno vede che non basterebbe il dire che con questo fondo del culto si pagheranno le decime, se con una legge speciale non si venisse a determinare il modo di fissare il *quid* e il *come* esse saranno pagate; ci vorrà una legge speciale presso a poco come la legge Pisanelli, stata votata dalla Camera: perciò propongo questo sottoemendamento pel caso che fosse accettata la proposta Luzi.

RAELLI, relatore. Il lungo discorso fatto dall'onorevole Luzi, e il ricordo da lui fattoci delle fasi che ha subito il progetto di legge per l'abolizione delle decime, devono convincere la Camera della importanza della questione, e come l'impegnarci in questa discussione per appendice di cotesta legge importi l'impedire la sanzione della medesima.

La Commissione che ha sentite tutte le ragioni esposte dall'onorevole Luzi nella sua discussione, e che nel suo progetto generale sul riordinamento dell'asse del clero secolare dispone per l'abolizione delle decime, nell'impegno del momento in cui siamo di voler prima riparare a ciò che vi ha di più urgente per i danni politici e morali che derivano dalle corporazioni religiose, nell'impegno di far sì che questa legge corra spedita il più presto possibile, dovette nel presentare i pochi articoli riguardanti il clero regolare, non più riportare al vostro esame l'articolo che riguardava l'abolizione delle decime, perchè, o signori, nessuno dubita della giustizia, della convenienza, della necessità che le decime siano soppresse; ma è surta sempre la difficoltà nel supplirne la mancanza. Anzi aggiungo che in gran parte e forse in quasi tutta l'Italia le decime in diritto, per legge sono già soppresse, perchè e nella Sicilia e nelle provincie napoletane, come nelle altre provincie, la legge ne ha dichiarata l'abolizione, ma vi si è aggiunta una condizione, quella di cessare dal pagamento tostochè veniva provveduto al sostentamento ed alimentazione dei parroci, di cui queste decime formano il principale provento.

Ora, o signori, nel momento in cui voi avete veduto che si dubita se il patrimonio del clero regolare possa essere sufficiente o non sufficiente alla pensione dei monaci da voi votata, non sarebbe degno certamente del senno pratico, del senno politico della Camera il dire: per ora non c'interessiamo d'altro, facciamo un solo articolo, aboliamo le decime senza contemporaneamente provvedere i mezzi a rimpiazzare la loro mancanza; se queste decime servono all'altrui vita, voi dovete prima di abolirle dare lo equivalente. E voi potrete ben farlo quando disporrete sull'ordinamento generale dell'asse ecclesiastico, ma nel momento attuale, e in questo progetto non potete farlo.

Vi prego quindi di riservare ad altro progetto il vostro esame sulle decime. Mi rimproverava l'onorevole

Luzi col dire che io voleva presentare un fantasma di grandi spese.

In faccia alle cifre vi è poco che rispondere; lo ammontare delle decime che si pagano soltanto dai privati, dico dai privati solamente, per tutto il regno sono niente meno che 4,060,823 lire annuali. Aggiungete poi che gran parte di questo si paga dai comuni, ed è notato nella parte passiva dei bilanci dei comuni stessi per strasatto delle decime in natura.

Oltre queste cifre vi sono anche le decime che si pagano dal Governo e dalle Casse ecclesiastiche giusto per l'abolizione delle decime stesse in alcune provincie. Riunendo queste cifre, voi troverete non esagerata la cifra che io diceva doversi pagare invece delle decime.

Non sono intanto queste cifre solamente che voi dovrete aggiungere, ma anche quelle che nei vari allegati presentati dal Ministero sono portate a carico e dei comuni e del Governo in generale per le parrocchie non che per tutti gli altri enti morali ai quali le decime si pagano: e queste cifre importano una bella somma. Non era quindi lontano dal vero nel dirvi che l'abolizione delle decime, e lo assumere i debiti delle comuni, e delle provincie per causa di culto importava un esito di circa sette milioni.

Del resto, vi ripeto, la Commissione desiderando come desidera la Camera di fare una legge la quale possa essere votata prontamente, e possa essere prontamente eseguita, ha creduto che non vi si dovesse includere l'abolizione delle decime, senza poi provvedere ai mezzi di pagarne la mancanza, e vi prega di rimettere la discussione riguardante le decime quando venga in discussione il progetto dell'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

BRUNETTI. Domando la parola. *(Ai voti!)*

LUI. Chiedo di parlare per fare una domanda. *(Ai voti! ai voti!)*

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. L'onorevole relatore della Commissione si è fatto a combattere la prima parte della mia proposta che io aveva implicitamente abbandonata, perchè, se ben ricorda, io mi era limitato a proporre non altro, se non che la sostituzione di porre l'alinea 4° al luogo dell'alinea 5°, e ciò che sta all'alinea 5° all'alinea 4°, vale a dire che il supero delle rendite del culto potesse rendere esonerati prima i comuni e le provincie dei pesi che gravano su di loro per leggi speciali, e dipoi, ove qualche cosa rimanesse, forse aumentato l'assegnamento ai parroci. A me sembrerebbe inopportuno quest'assegnamento, pure dico: fatelo pure, ma dopo che avrete esonerati i comuni e le provincie dei pesi che gravitano sopra di loro.

E prego l'onorevole relatore di riflettere che qui non si tratta di pesi che vengano da diritti di patronato o da contratti bilaterali, o come corrispettivo di concessioni fatte dai privati o dal Governo, ma si tratta di pesi puri e semplici; in altri termini, si tratta

d'imposte che i Governi caduti avevano messe sulle provincie e sui comuni. Quindi mi parrebbe giusto, e lo dico con pieno convincimento, che, prima di provvedere all'aumento dell'assegnamento ai parroci che potrà farsi dopo, si provvegga in favore dei comuni e delle provincie. Io spero che la Camera vorrà accettare questo semplicissimo emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Luzi ha la parola.

LUI. Giacchè veggio che la Commissione non vuole consentire alla giusta domanda che mi pareva aver fatta, io ho presentato un altro emendamento che si può dire, come mi consigliava l'onorevole mio amico Bellini, anche un ordine del giorno. Consiste in aggiungere in fine dell'articolo 28 queste parole: « Le decime saranno pagate a carico del fondo per il culto, ecc., secondo le norme che verranno stabilite con legge speciale. »

Questa è una cosa che bisognerebbe riportare in principio, ma per non pregiudicare la quistione, noi popoli delle Marche e delle Romagne, che stiamo in sospenso da tanto tempo, seguiremo a starci, essendo meglio ciò che precipitare dove ci precipiterebbe la legge attuale.

PRESIDENTE. L'onorevole Musmeci ha presentato un altro emendamento sul medesimo oggetto a cui teneva quello dell'onorevole Luzi; esso è così concepito:

« È vietata la esazione delle decime, mezzedecime, primizie e prestazioni ad esse surrogate dovute a chiunque del clero. »

MUSMECI. L'onorevole relatore ha fatto spaventare la Camera con una cifra esorbitante, ma io credo che abolendosi le decime non ne verranno tutte quelle conseguenze che ha accennato l'onorevole relatore...

PRESIDENTE. *(Interrompendo)* Senta, onorevole Musmeci, perchè Ella possa o rinunciare al suo discorso, o aderire a quest'ordine del giorno, io ne darò lettura:

« La Camera, udite le dichiarazioni della Commissione, invita il Governo a presentare sollecitamente una legge sull'abolizione delle decime e primizie, e passa all'ordine del giorno. »

MUSMECI. Non volendo complicare la questione che è gravissima, mi unisco a quest'ordine del giorno, sperando che nella nuova legge finalmente si provvederà.

PRESIDENTE. Prevedevo la sua decisione, epperò ne ho dato lettura.

La parola è all'onorevole Asproni.

ASPRONI. La domanda fatta dagli onorevoli proponenti è giustissima, anzi sono sorpreso che si sia aspettato tanto per farla; doveva partire dall'iniziativa parlamentare. In questo caso però bisogna fissare il termine, ed io voterò l'ordine del giorno, qualora si dichiari che ove la legge non sia stata presentata, discussa e votata in un dato lasso di tempo, le decime si intenderanno abolite di pieno diritto. *(Mormorio e movimenti in senso diverso)* Sissignori, bisogna proprio fare così, se si vuole una buona volta ottenere l'intento. Citerò l'e-

sempio della Sardegna, e questo servirà almeno ad ammonire il Governo sull'urgenza che vi ha a presentare e mettere in vigore questa legge. In Sardegna non abbiamo mai potuto ottenere l'abolizione delle decime, finchè fu decretato che trascorso l'anno non sarebbero più state pagate. Si è concesso un anno di margine, e così l'abolizione si è potuta ottenere, diversamente si sa bene, trattandosi di cose speciali a date provincie, si va di giorno in giorno e non si termina mai. Ciò lo dico nell'interesse di quelle provincie, e chiedo conseguentemente che nell'ordine del giorno sia fissato il tempo...

Una voce. Gli ordini del giorno non obbligano.

ASPRONI. Lo so che non obbliga l'ordine, del giorno, ma chiedo che questo termine sia fissato onde serva di incentivo, perchè in caso contrario sia presentata la legge per iniziativa parlamentare. Riflettete un istante, signori, che vi sono delle povere provincie, le quali sono tormentate dalle decime, mentre pagano tutti i tributi pagati dalle altre. Bisogna mettersi la mano sulla coscienza.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Bellini.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Siccome la Commissione ha accettato l'ordine del giorno che o ho proposto ed al quale si unì l'onorevole Musmeci, credo che la Camera sarà contenta se non lo sviluppo. Risponderò solamente all'onorevole Asproni che mentre lo ringrazio della premura che gli accorda, mi sembra difficile però di poter introdurre in maniera valida ed efficace la clausola che egli propone. D'altronde io confido che il Governo certamente non mancherà di ottemperare al desiderio che la Camera gli esprimesse, ed in ogni caso faccio riflettere all'onorevole Asproni che dall'iniziativa parlamentare potrà sempre venire quella presentazione della legge che egli insieme con noi domanda.

Per queste ragioni io lo pregherei di ritirare la sua aggiunta, e nello stesso tempo pregherei la Camera di accettare l'ordine del giorno da me proposto.

PANATTONI. Avvertirò unicamente che per ben due volte mi sono trovato a studiare la materia delle decime, e ne aveva perfino fatto una relazione, ma fu sospesa la discussione a istanza del guardasigilli, allorchando si doveva discutere nella passata legislatura il progetto sull'asse ecclesiastico. Dunque i progetti di legge su questa materia non mancarono; ma tutti questi progetti per quante volte siano stati presentati e studiati...

SANGUINETTI. Non è stato discusso.

PANATTONI. ...non arrivarono mai al momento della pubblica discussione.

A questo punto intenderà facilmente la Camera che sarebbe molto facile il provvedere a ciò che suggerisce l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Bellini; imperocchè negli archivi della Camera abbondano gli studi preparati su tale materia.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo prende impegno di presentare quando che sia la legge sull'abolizione delle decime, essendo già preparata.

CORTESE. Io dirò che in questo progetto era anche compresa la questione delle decime, quindi non c'è bisogno di altro eccitamento. (*Ai voti!*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Bellini.

(È approvato.)

L'onorevole Brunetti insiste sopra il suo emendamento?

BRUNETTI. Per la trasposizione, sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti propone che il numero 4 divenga 5 e il 5 divenga 4.

RAELI, relatore. Mi permetterò di fare osservare soltanto che questa è anche legge politica; che l'interesse dei comuni ai quali intenderebbe l'onorevole Brunetti provvedere in tutta Italia, non è che di lire 677,499 annue...

BRUNETTI. Per alcuni comuni può esser gravissima.

PRESIDENTE. Non interrompa.

RAELI, relatore. ...interesse di poco conto nel rapporto de'molti nostri comuni. All'incontro quando voi togliete, e fate per dir così venir meno questa speranza, in certo modo guarentita dalle leggi preesistenti, niente meno che a 11,000 parrochi i quali hanno una grande influenza sulle popolazioni, il danno del loro malcontento sarebbe più grave, e più pericoloso. Io credo che il patriottismo dell'onorevole Brunetti gli farà comprendere come sia meglio che la sua proposta venga lasciata da parte.

BRUNETTI. Mi perdoni l'onorevole Raeli, egli mi appone pensieri che io non ho mai avuto.

Io non ho mai inteso che si deroghi ad effetti di leggi già verificatisi, s'intende bene che nessuna legge al mondo può derogarsi senza ledere i principii di giustizia. Io voglio solo che si prenda questa misura per gli assegnamenti i quali non sono ancora verificatisi per le leggi preesistenti. Si vede bene che questa legge guarda il futuro.

Quindi l'osservazione dell'onorevole relatore mi pare per lo meno inopportuna.

Io insisto adunque nella mia proposta.

CORTESE. Io credo che sia opportunissima l'osservazione dell'onorevole relatore.

Fin da quando la prima volta si è avuto il pensiero di presentare il progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni religiose, si è creduto di dare una giustificazione innanzi al paese cattolico, mercè il proponimento di migliorare la condizione del basso clero che era deplorabilissima, e quindi si è detto: uno dei primi provvedimenti sarà quello di portar riparo alla sorte dei parrochi poveri.

Ora che cosa vorrebbe l'onorevole Brunetti? Che oggi i parrochi poveri venissero dopo i comuni sgravati, cioè che si sgravasse prima i comuni delle obbligazioni che hanno e che sono accennate nel numero 5

di quest'articolo, e poi si provvedesse alla sorte dei parrochi poveri. Ma per le sagge e gravi ragioni politiche a cui accennava l'onorevole Raeli, io credo che questo non si debba fare; io credo che si debba provvedere prima alla sorte dei parrochi poveri, e poi si debba venire a sgravare i comuni di quei pesi ecclesiastici. E noti anche l'onorevole proponente che i comuni, ancorchè noi li sgravassimo, sarebbero obbligati a provvedere essi a taluni di questi pesi, poichè certamente per popolazioni cattoliche come sono le nostre, se noi sgraveremo i comuni, e non avremo provveduto alla sorte dei parrochi, i comuni ci provvederanno essi, dacchè non vogliono certo che le popolazioni manchino del conforto della religione.

Io insisto quindi perchè sia mantenuto il sistema proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti propone che il numero 4 del presente articolo diventi numero 5...

BRUNETTI. Io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 28 come è stato proposto dalla Commissione, tranne il piccolo emendamento proposto dall'onorevole Sebastiani e dalla Commissione accettato, che consiste nel sostituire alla fine del numero 4 la parola *supplemento* alla parola *assegno*.

(È approvato.)

Invito l'onorevole Monti a presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE, E INCIDENTE SUL PROGETTO DI REGISTRO E BOLLO.

MONTI CORIOLANO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge sopra lo stanziamento di spese straordinarie sul bilancio del 1866 del Ministero dei lavori pubblici per costruzioni, riparazioni e arginature ai fiumi Po e Sillaro. (V. *Stampato n° 94-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà immediatamente inviata alle stampe.

L'onorevole Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Prego la Camera, che mi permetta di fare una comunicazione.

L'incarico dato alla Commissione per la legge del registro e bollo di studiare gli emendamenti insieme col ministro delle finanze è stato adempiuto: e le differenze trovansi ormai ridotte ad un numero tenuissimo.

Io quindi sarei in grado di presentare alla Presidenza un breve elenco delle varianti, che risultano concordate nel progetto di legge; ed appunto perchè sono concordate non debbono, secondo il deliberato della Camera, cadere sotto la discussione. Questo elenco dovrebbe quindi servire principalmente al comodo del signor presidente; per darne lettura di mano in mano che si passerà all'approvazione degli articoli, esso perciò potrebbe essere puramente copiato, e passato alla

Presidenza; e quindi non ho creduto di farlo anche stampare e di distribuirlo a tutti i deputati, senza prevenirne la Camera. Conseguentemente se essa crede che questo elenco debba essere anche stampato e distribuito, io desidero che lo dichiari la Camera stessa. Resterà però bene inteso in qualunque caso, che gli emendamenti essendo già concordati, e la Camera avendo già dichiarato che, ove si verificasse unanimità fra la Commissione ed il Ministero, non si desse luogo a discussione, l'oggetto di una pubblicazione, non potrebbe mai esser quello di eccitare una discussione su gli articoli nella quasi totalità concordati.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ha la parola.

CORTESE. A me pare che l'oggetto della pubblicazione c'è perfettamente, imperocchè nessuno può giudicare dell'utilità o inutilità di modificare le parti in cui Ministero e Commissione non sono d'accordo, se non conosce perfettamente le parti in cui Ministero e Commissione concordano.

Si può andare dal noto all'ignoto, ma concordare il noto con l'ignoto non credo che si possa.

Dobbiamo sapere quali parti sono concordate, perchè questo potrà servirci di base per sapere se dobbiamo votare la proposta del Ministero o quella della Commissione nei punti in cui discordano.

Io quindi pregherei la Camera che ordinasse la stampa degli articoli concordati.

PANATTONI. Termino confermando, che per me sono indifferente a ciò che volesse deliberarsi su questo proposito; ma ho dovuto avvertirne la Camera; perchè, se si dovesse stampare l'elenco delle varianti concordate, occorrerà qualche altro giorno per aver sott'occhio il lavoro.

PRESIDENTE. Faccio riflettere all'onorevole Cortese che per la stampa ci vorranno almeno tre giorni di tempo.

CORTESE. Si potrebbero stampare soltanto quegli articoli che sono stati emendati di concerto tra il Ministero e la Commissione, poichè, quanto agli altri che non hanno subito emendamenti, ognuno di noi può leggerli stampati nel primitivo controprogetto della Commissione, che fu prescelto come testo delle nostre discussioni.

PRESIDENTE. Se non vi è difficoltà si farà la stampa abbreviata.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. « Art. 29. Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non siano stati contratti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato data certa prima del 18 gennaio 1864, a meno che non fosse provato che le somme mutate vennero rivolte a vantaggio del patrimonio della corporazione soppressa.

« Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell'ultimo anno, in quanto siano verisimili e corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di ciascun corpo od ente morale, e risultino o dai registri del corpo od ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o somministratori.

« Questi ultimi debiti dovranno essere denunziati all'autorità delegata per la presa di possesso dei beni entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, altrimenti rimarranno estinti. »

(È approvato.)

« Art. 30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi il fondo per il culto, le provincie e i comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima. »

(È approvato.)

« Art. 31. Sarà provveduto con apposita legge per la destinazione del supero delle rendite del fondo per il culto. Fino alla pubblicazione della detta legge il supero annuale sarà impiegato nell'acquisto di rendita del debito pubblico. »

RAELLI, relatore. Pregherei la Camera di sospendere la discussione di questo articolo, fino all'articolo 38 perchè, siccome con questo articolo si viene a dichiarare di rimettere ad altra legge la distinzione del supero della rendita, e vi sono degli emendamenti che riguardano la disponibilità di questa rendita, così per venire più facilmente alla votazione, sia del principio che dell'eccezione, pregherei la Camera (se lo consente) di differire l'esame di questo articolo, all'articolo 38.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, s'intenderà sospesa la discussione di questo articolo e la sua votazione.

Si dà lettura dell'articolo 32:

« Art. 32. Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto nelle proporzioni seguenti:

« 1. Benefizi parrocchiali, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2000, in ragione del 5 per cento fino alle lire 5000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5000 fino a lire 10,000, ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

« 2. Seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;

« 3. Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della metà sopra la somma eccedente

le lire 20,000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000;

« 4. Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica ed inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1000, nella proporzione indicata al n° 1° di questo articolo.

« Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne ammetterà altra che quella della tassa di manomorta.

« Per i provvisti di benefizi e di altri enti morali, la quota di concorso dovuta come sopra sarà dedotta mediante ritenuta sul pagamento dell'assegno di reddito netto, cui i provvisti stessi hanno diritto.

« Sarà invece corrisposta direttamente dagli odierni investiti, nel caso previsto dall'articolo 13. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Dirò brevissime parole.

In quest'articolo sflogora veramente lo spirito di carità da cui è animata la legge, la quale spoglia gli uni per dare agli altri. In quest'articolo voi evidentemente stabilite l'imposta progressiva in tutto il suo rigore. Come ben sapete l'imposta progressiva è fondata sul principio che quanto più la ricchezza è superiore ai bisogni d'un individuo, tanto più si deve pagare allo Stato, e potendovi essere quindi una ricchezza superiore a qualunque bisogno, essa debba tosto essere levata a chi la possiede, ed infatti si stabilisce che tutto quanto si ha un vescovado al disopra di lire 60,000 all'anno resta confiscato a favore dello Stato.

Ciò è contrario allo Statuto, il quale (articolo 25) sancisce che i cittadini debbono contribuire indistintamente, nella proporzione de' loro averi, a' carichi dello Stato.

Ciò è aperto socialismo, o comunismo, cosa stessa di nome diverso.

Non voglio occupare la Camera con farne dimostrazione; ma solo a fine d'esserne illuminato io ed il pubblico chieggo alla Commissione, al Governo ed a chiunque altro che il vorrà, di dirmi se questa imposta progressiva sia conforme ai principii di giustizia, ed ai principii della scienza economica civile.

CORTESE. La medesima obbiezione che or muove l'onorevole D'Ondes-Reggio fu mossa nel 1855, e la risposta fu data dal signor conte di Cavour, il quale disse che gli opposenti confondevano la quota di concorso con un'imposta, mentre quella non era un'imposta. Le rendite che vanno ai membri del clero essi l'hanno come retribuzione dei servigi che prestano.

Ora lo Stato ha il diritto di fare una diversa distribuzione di queste rendite meglio proporzionandole ai servigi effettivi; ha il diritto di sottrarre una parte di queste rendite alla retribuzione di coloro che ne sono troppo largamente forniti e distribuirle ad altri i quali rendono servigi, o non retribuiti o male retribuiti. L'onorevole conte di Cavour aggiungeva altre osservazioni che per brevità taccio, e che tutti possono andare a riscontrare in quel discorso.

Potrei anche opporre la pregiudiziale, tra perchè allora fu cotesta quistione largamente trattata e risolta, e perchè le quote di concorso le abbiamo già per diverse leggi pubblicate nel regno, ond'è vano voler ricorrere alla lettera dello Statuto per combatterne l'ammissione ora che si tratta di estenderla a tutto lo Stato.

D'ONDES-REGGIO. Siccome null'altro mi si è risposto in contrario se non, e solamente dall'onorevole Cortese, che il conte di Cavour portava l'opinione di coteste quote di concorso, io dimando se il conte di Cavour potesse mai commettere degli errori, o fosse inerrabile (*Ilarità*); io credo che ne commise molti e tra gli altri anche questo; e se mai non ne avesse commessi degli altri, ha sempre commesso un gravissimo errore asserendo questo.

CORTESE. Ed io rispondo che se anche fosse caduto in errore il conte di Cavour, su questa materia preferisco gli errori del conte Cavour alle opinioni dell'onorevole D' Ondes-Reggio.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Certo che, se si volessero esaminare tutte le questioni proposte dall'onorevole D'Ondes-Reggio sotto il doppio rapporto della legalità della progressione della quota di concorso di cui trattasi e dell'opportunità della medesima, io credo che non si potrebbero addurre migliori argomenti di quelli che furono esposti da molti oratori durante la discussione della legge del 1855, ma specialmente dal conte di Cavour in questo brano di discorso che la Camera mi permetterà di leggere.

« Ma altra più grave se ne muove contro esso, la quale riveste una qualche apparenza speciosa.

« Si dice che, volendo colpire di una tassa graduale gli averi di vari enti economici, noi introduciamo nella legislazione il fatale principio dell'imposta progressiva, principio che potrebbe condurci alle più funeste conseguenze, e che tratto tratto, applicato da persone più avventate, meno tenere dell'ordine sociale, potrebbe sviluppare tra noi il germe di quelle dottrine fatali che sono conosciute sotto il nome di dottrine socialistiche e comuniste.

« In vero, o signori, se nel progetto di legge si contenesse anche qualche lontanissimo principio che potesse condurre (come sostener vollero i membri della minoranza dell'ufficio centrale) all'applicazione di quelle funeste dottrine che potesse dare appiglio ai propugnatori dell'imposta progressiva, io sarei il primo

a sorgere per combatterlo, giacchè, o signori, non sarebbe la prima volta ch'io discenderei in tale palestra.

« Ma è mio avviso che un esame attento della questione vi dimostrerà che l'accusa che ci si fa è destituita d'ogni fondamento, e che se v'ha analogia nelle parole, non ve n'ha alcuna nella sostanza.

« E ve lo dimostrerò, io penso in due modi: prima esaminando le sostanze che debbono essere dalla tassa proposta colpite; secondo in un modo, direi, più matematico, facendovi toccar con mano che gli argomenti, i soli validi argomenti che si possono invocare contro l'imposta progressiva vengono in appoggio della ministeriale proposta.

« Gli averi degli enti religiosi non sono una vera proprietà individuale: ciò è provato dal fatto che il beneficiario non può disporre della proprietà come ne può disporre il proprietario. E nemmeno, signori, non lo può come usufruttuario; giacchè questo è padrone senza condizione veruna di disporre del reddito della proprietà: il beneficiario invece non può disporre del reddito del beneficio se non coll'obbligo di adempiere a certi determinati pesi. Non è una vera proprietà, è un compenso a certi servigi resi alla chiesa e allo Stato.

« Io non posso considerare altrimenti un beneficio: e questo lo desumo sia dalla natura stessa delle cose, sia anche dalla volontà presunta dei fondatori di benefizi; giacchè, o signori, sarebbe assurdo il supporre che chi lega le sue sostanze a questa od a quell'altra chiesa, a questo od a quell'altro beneficiario, avesse in mira di favorire uno piuttosto che un altro individuo, e non già di assicurare a' ministri della Chiesa i mezzi di adempiere convenientemente al proprio ministero.

« Considerando quindi la rendita dei benefizi come un compenso per servizi resi da' ministri del culto, io credo che, secondo la mutata condizione dei tempi, secondo le esigenze del servizio stesso della chiesa, si debba e si possa variare in certi limiti questa distribuzione.

« E qui ancora non ho assolutamente dissenzienti i miei onorevoli avversari, giacchè essi riconoscono quasi unanimi aversi alcuna riforma da operare, potersi certamente migliorare la distribuzione dei redditi attuali dell'asse ecclesiastico: solo che essi dicono non doversi ciò fare se non col concorso, non già di tutti i beneficiati, non già chiedendo l'assenso di tutti gli attuali interessati, ma col concorso del Supremo gerarca della Chiesa.

« Ciò essendo, io dico, che non altrimenti si viola il diritto di proprietà col variare in certi limiti moderati l'attuale distribuzione dell'asse ecclesiastico, se non come quando, ne'tempi che seguirono lo Statuto, si variò la scala degli stipendi della magistratura.

« Nessuno, signori, accusò il Governo, il Parlamento di violata proprietà, di aver disconosciuto i diritti acquistati quando in presenza delle supreme necessità dello Stato veniva di molto diminuito il corrispettivo

di quei venerandi magistrati ch'erano giunti al seggio che luminosamente coprivano dopo una lunga decilustre carriera.

« Nè quindi si può dire che si violano de'diritti acquistati, che la società manca a quelle promesse ch'essa faceva alle persone che si dedicavano nella loro gioventù al sacerdozio, giacchè, o signori, io crederei fare ingiuria e commettere una immensa ingiustizia, se credessi che alcuno entra nel sacerdozio per la futura speranza di occupare uno stallo nella collegiata di San Gaudenzio di Novara, o godere dei ricchi redditi della mensa di Torino.

« Io mi credo dunque in ragione di poter dire che, stante la natura delle proprietà che questa legge deve colpire, non istà che la nostra proposta costituisca un'imposta progressiva; ma, ve lo ripeto, ve lo dimostrerò in modo più diretto.

« Se non che per ciò fare, con mio dolore, sono costretto a chiedere al Senato la permissione di esporre alcune considerazioni economiche necessarie a chiarire questo gravissimo argomento.

« Per quanto io abbia studiato la difficile quistione dell'imposta progressiva, io non ho mai trovato a combattere che una sola valida ragione fondata sugli effetti fatali, che questa imposta avrebbe non solo sulle persone da essa colpite, ma sulla società considerata nel suo complesso, e più ancora sulle classi che si vorrebbero con questa imposta favorire.

« Dichiaro schiettamente che se si volesse dimostrare l'assoluta ingiustizia dell'imposta progressiva, credo che si troverebbe qualche difficoltà a farlo, ma portandoci sul terreno economico, noi possiamo dimostrare matematicamente e logicamente i funesti effetti di questa imposta. »

E qui l'oratore continua per dimostrare i danni derivanti dall'imposta progressiva.

Quindi soggiunge:

« Ma questi inconvenienti evidentissimi e gravissimi procedenti dall'imposta progressiva, applicata alla proprietà individuale, credete voi che deriveranno egualmente da questo sistema applicato alla proprietà dei corpi morali? No, certamente; ed io credo in ciò di avere consenziente anche la massima parte de' miei oppositori, non esclusi i due membri della minoranza dell'ufficio centrale.

« Nessuno desidera l'aumento della proprietà appartenente alle manimorte, almeno nessuno ha avuto il coraggio di manifestare questo desiderio. Quindi se questo sistema, se quest'imposta deve avere sulla proprietà delle manimorte delle conseguenze identiche a quelle che avrebbe certamente sulle proprietà private, cioè d'impedire l'aumento di queste proprietà, io credo che tutti se ne consoleranno, compresi i membri della minoranza dell'ufficio centrale.

« Mi pare, almeno mi lusingo, di avere, con questi brevi argomenti, dissipato quel fantasma che si era af-

facciato alla mente dei membri dell'ufficio centrale, i quali venivano dietro a questa nostra proposta gli orrendi spettri del comunismo e del socialismo. »

Che se l'onorevole D'Ondes-Reggio mi dicesse che quegli uomini poterono commettere degli errori, e che quegli argomenti non lo soddisfano, io gli risponderei che dovrebbe anch'egli, alla sua volta, presentarne dei perentorii e confutare gli avversari.

Ma io gli do una sola risposta, ed è che questa quota di concorso è legge generale per tutto lo Stato. Nella legge 1855 è stabilita la quota di concorso; è pure stabilita nella legge delle Marche ed Umbria, come lo è nella legge napoletana. Non si tratta adunque di una legge nuova, ma di estendere a tutto il regno una legge già esistente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 32.

(È approvato.)

« Art. 33. I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente legge potranno acquistare, secondo le norme della legge 5 giugno 1850, n° 1037, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell'articolo 28, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell'articolo 14. »

(È approvato.)

« Art. 34. Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizii colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d'arte, strumenti scientifici e simili delle badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei fondi artistiti e letterari.

« La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto. »

(È approvato.)

Si dà lettura dell'articolo 35.

RAELI, relatore. È riservato; e l'articolo 36 che segue è soppresso, perchè riguarda anche i benefizi, e colla soppressione di questo articolo vien meno l'emendamento Bellini.

PRESIDENTE. Essendo soppresso l'articolo 36, debbo interrogare gli onorevoli Bellini Bellino, Pianciani, Danzetta, Puccioni ed altri, che proponevano un emendamento a questo articolo, se insistono, ovvero se dopo le dichiarazioni della Commissione di ritirare l'articolo 36, ritirino anch'essi il loro emendamento.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Poichè la Commissione ha consentito che le cose rimangano nello *statu quo*, e che si rimetta ad altro tempo la discussione di cotesta quistione, in vista delle circostanze attuali, e della premura che ha la Camera, io consento, e credo pure di poter consentire anche a nome de' miei amici, a ritirare l'emendamento da noi proposto per discutere poi la quistione a tempo più opportuno.

PRESIDENTE. Ed allora, senza dubbio cade anche il

sottoemendamento dell'onorevole Luzi, il quale proponeva che, dopo le parole *cappellani laicali*, si aggiungessero: *o benefizi laicali-gentilizi*.

Il signor Luzi consente anch'esso?

LUZI. Prendo atto delle dichiarazioni della Commissione, e mi unisco a quanto ha detto l'onorevole Bellini.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo 37:

« Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n° 743 continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite entro il termine di tre anni dalla pubblicazione di questa legge in confronto del demanio, del fondo per il culto e degli altri aventi interesse.

« Scorsi i tre anni, i beni che non saranno censiti, saranno convertiti in rendita pubblica a norma di questa legge. »

A quest'articolo l'onorevole Errante propone togliersi il secondo comma: « Scorsi i tre anni, » ecc.

La parola spetta all'onorevole Errante.

TOSCANELLI. Domando la parola per una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Toscanelli.

TOSCANELLI. Propongo che questo articolo sia discusso dopo l'articolo 38, perchè molti si possono determinare ad approvare o no l'articolo 37, a seconda dell'articolo 38.

Io direi quindi che l'articolo 37 fosse rimandato alla votazione dopo l'articolo 38, e pregherei su questo punto l'onorevole presidente a voler consultare la Camera.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dire la sua opinione.

RAELI, relatore. Sono due disposizioni totalmente distinte quelle contenute negli articoli 37 e 38. Nell'articolo 37 non si parla che di una limitazione ad una legge, perchè, se si sopprime l'articolo, non si fa se non mantenere l'esecuzione della legge esistente, e questo non ha a che fare coll'articolo 38.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Capone.

CAPONE. Io veramente non aveva chiesta la parola, ma poichè mi si dà...

PRESIDENTE. No, no. perdoni, gliela revoco subito.

CAPONE. Scusi, la domando adesso. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Io ho già protestato di non fare di queste generosità, ma io lo trovo qui notato e di mio pugno.

CAPONE. Ed io ne approfitto per accennare la mia idea sulla questione sospensiva che si è promossa.

L'onorevole relatore ha detto, se l'ho bene inteso, che l'articolo 37 non ha nulla di comune coll'articolo 38. Guardata la cosa da un lato, ciò è vero, ma, considerata da un altro punto di vista non è così. Giacchè l'articolo 37, ove si lasciasse quale lo propone la Commissione, costituisce un privilegio bello e buono anzi contiene quel privilegio stesso che il seguente articolo 38 esplica e completa.

Ma, siccome la Camera, di sicuro, non vuole stabilire privilegi per nessuna provincia, (*Rumori*) così occorre rimandare di occuparci dell'articolo 37, a dopo che avremo deciso della massima da stabilirsi nell'articolo seguente.

A fine quindi di abbreviare la discussione chiedo che l'articolo 37 non sia discusso ora, e siane riservato l'esame a quando la Camera avrà pronunziato intorno al ridetto articolo 38.

Ove poi tanto non si volesse accordare, mi troverei costretto a domandare, che gli effetti di esso articolo 37 siano anche estesi a tutto il regno d'Italia, perchè siccome l'articolo 38 contiene un dono di mero favore ad una sola provincia del regno; così l'articolo 37 stabilisce un modo affatto speciale di alienazione dei beni dello Stato, escogitato ad esclusivo vantaggio della stessa provincia. Ambe le due cose debbe la Camera esaminare simultaneamente per ben intenderle, e perciò appoggio la questione sospensiva proposta dell'onorevole Toscanelli.

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cortese.

CORTESE. Io aveva chiesta la parola sul merito dell'articolo 37, ma venendo alla questione attuale, mi pare che qui non si tratti di fare una nuova legge, come ben avvertiva l'onorevole relatore, ma si tratti invece di una legge esistente che riceve la sua esecuzione, ed alla cui esecuzione si porrebbe una limitazione. Dunque; come si vede, sono due cose interamente diverse.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha la parola.

CRISPI. Questa legge non unifica le leggi che regolano il patrimonio ecclesiastico nel regno d'Italia. Essa sopprime i corpi morali religiosi là dove non vennero soppressi, e però lascia integre le leggi preesistenti. Infatti in omaggio a questo principio non fu adottato l'emendamento dell'onorevole Di San Donato, il quale aveva lo scopo di estendere alle provincie napoletane la misura delle pensioni stabilite da questa legge.

La legge del 10 agosto 1862 bisogna che sia rispettata pei diritti dalla medesima fatti acquistare a tutti coloro che hanno preso in enfiteusi i beni ecclesiastici in Sicilia.

CAPONE. Domando la parola.

CRISPI. Se oggi colla legge in discussione veniste a colpire i diritti acquisiti, fareste un atto che non saprei qualificare.

La legge del 10 agosto 1862 sarebbe un privilegio, ove voi la sanzionaste oggi per la Sicilia di fronte alle altre provincie dello Stato. Essendo una legge esistente, che si poteva estendere se si fosse voluto, ma che la Camera per ragioni che non vale il tornare a discutere, non credette di estendere, giustizia esige che sia rispettata.

La Camera deve ricordare un fatto di una grande importanza, ed è che tutto il continente dal 1789 al

1860 si ebbe delle leggi che abolirono or tutti ed ora in parte i corpi morali religiosi. Ogni piccolo Stato di Italia ha goduto dei benefizi di siffatte abolizioni; la Sicilia, al contrario, per una fatalità, si trova quanto ai frati ancora in medio evo; in quell'isola i corpi morali religiosi sono nelle stesse condizioni in cui erano prima della grande rivoluzione francese.

Si aggiunga che la legge del 10 agosto 1862 non è una legge nuova, ma fu conseguenza della legge pro-dittatoriale dell'ottobre 1860, la quale alla sua volta, neanche era nuova, perchè fu la correzione di quella del 1838, sanzionata da Ferdinando Borbone. Ora, io non credo che ad una provincia, la quale si trova in condizioni eccezionali, la quale ha leggi proprie, state rispettate da tutti i Governi che si sono succeduti dal 1838 in qua, si voglia togliere un beneficio a cui ha diritto. Ove la opinione dei nostri oppositori possa prevalere, tutti coloro i quali hanno acquistato per mezzo delle concessioni enfiteutiche operate sotto l'impero della legge del 1862, sarebbero defraudati di un diritto ch'era nelle condizioni del contratto dai medesimi stipulato.

Non credo necessario, poichè l'onorevole relatore l'ha bene osservato, che si confonda l'articolo 37 col l'articolo 38. Le disposizioni di cotesti articoli sono differenti. L'articolo 38 consacra un principio sul quale, se vuoi, discuteremo; ma il principio che regola l'articolo 37 è tutto diverso: esso, è bene ripeterlo, rispetta la legge preesistente; e sono sicuro che la Camera non vorrà acconsentire alla proposta dell'onorevole Toscanelli, nè vorrà tampoco apportare all'articolo 37 alcun mutamento. —

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione di questo articolo, siccome altri oratori hanno chiesta la parola, io credo di doverla dare all'onorevole Toscanelli, il quale propone la questione sospensiva, o, per meglio dire, la proposizione dell'articolo 37 al 38.

TOSCANELLI. Sono state fatte delle opposizioni dall'onorevole Crispi, opposizioni alle quali mi sento in dovere di dare breve risposta.

Prima di tutto egli dice che, sospendendo questa legge, si colpiscono dei diritti. Non si colpiscono dei diritti, perchè tutti i beni che sono stati censiti, naturalmente per questi, ciò che è stato fatto è rispettato; qui si tratterebbe, sospendendo questa legge, che in avvenire le provincie siciliane sarebbero in condizione pari col resto d'Italia.

L'onorevole Crispi dimentica che in altre circostanze egli stesso ha parlato in un concetto assolutamente contrario.

CRISPI. Non è vero.

TOSCANELLI. Nella discussione del 13 luglio 1862 l'onorevole Crispi espose alla Camera che in Sicilia, avendo Ruggero Normanno dati tutti i beni alla Chiesa, di quei beni dichiarò espressamente che alla Chiesa

era rilasciato soltanto l'usufrutto, tanto che Urbano II emanò la Bolla, in forza della quale tutti i beni appartenenti all'asse ecclesiastico in Sicilia (*Ilarità*) in realtà fossero proprietà del demanio. Tanto è vero che, quando nel resto del regno vacano le sedi vescovili, l'amministrazione viene conferita ai benefizi vacanti, e se ne occupa il ministro dei culti, in Sicilia invece la rendita delle diocesi va direttamente nelle casse dello Stato e il ministro delle finanze nomina gli amministratori di questi beni, tanto che, portata la questione sul terreno delle ragioni speciali, vi è un cumulo di ragioni speciali, le quali consigliano appunto a riguardare i beni della Sicilia come appartenenti in un modo assoluto ed esclusivo al demanio, molto più di quello che non possa farsi per le altre parti del regno. Tant'è vero che, appunto basandosi sopra questo principio nella tornata indicata, l'onorevole Crispi diceva queste precise parole:

« La proprietà ecclesiastica in Sicilia ha un'origine tutta speciale, e senza esempio nelle altre provincie del regno d'Italia. La Chiesa in quell'isola non ha che il solo usufrutto di quei beni che furono alla medesima donati dai re Normanni e dai loro successori. » Terminava il suo discorso l'onorevole Crispi con queste parole: « che lo Stato è domino supremo di questi beni in Sicilia, » aggiungendo: « noi esercitiamo un nostro legittimo potere sopra una proprietà che in realtà potrebbe dirsi nazionale. »

Tanto che, portando la questione al punto della specialità della cosa, a me pare che concorrano i motivi appunto per venire in una sentenza affatto opposta a quella manifestata dall'onorevole Crispi; tanto che a me pare che le ragioni dell'onorevole Crispi non possono avere efficacia per consigliare la Camera a non adottare la proposta sospensiva.

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

TOSCANELLI. Indi conchiudo che non si tratta di togliere alcuni benefizi, si tratta unicamente di parificare le provincie siciliane a tutto il resto del regno.

Ora, avanti che sia messo ai voti un articolo che tende a dare un immenso beneficio, mentre io sarei molto più lieto, nell'interesse dei comuni, che si estendesse a tutto il regno la legge del 1862 in preferenza del quarto dei beni: ma non voglio entrare in merito perchè qui si tratta di proposta sospensiva.

Ho soltanto accennato quest'argomento affinchè la Camera veda che la proposta da me fatta è di grande importanza, e che può esercitare un'immensa influenza per determinare i singoli deputati a votare o no l'articolo 37. Io insisto quindi nella mia mozione sospensiva.

CRISPI. Mi pare che l'onorevole Toscanelli non mi abbia capito; sento quindi il bisogno di dire due parole.

Innanzitutto è vero che la Sicilia ha un diritto pubblico speciale nelle materie ecclesiastiche, ma questo non fa che confortare di più il mio argomento.

In Sicilia non era necessario di andare a Roma per

permettersi la concessione in enfiteusi o farsi altra alienazione dei beni ecclesiastici. Questo prova sempre di più che quel paese, nel quale la rivoluzione non ha livellato come nel resto d'Italia, le condizioni economiche della Chiesa, non si può oggi metterlo in eguale posizione colle altre provincie del regno.

In quanto ai diritti acquisiti (e su ciò pare che l'onorevole Toscanelli non mi abbia bene inteso) dirò ch'essi consistono in questo:

Tutti coloro i quali in Sicilia presero dalla Chiesa delle terre in enfiteusi, lo fecero ai termini della legge del 1862, colla facoltà di poter riscattare il canone contro rendita del Gran Libro del debito pubblico.

Ora, se a costoro la Camera vietasse da oggi in poi di poter fare cotesto riscatto a tali condizioni, pregiudicherebbe un diritto dai medesimi acquistato.

Questo diritto naturalmente non venne acquistato in altre parti, perchè la legge del 10 agosto 1862 solamente in Sicilia ebbe ed ha vigore.

Spero che l'onorevole Toscanelli mi avrà compreso, e non mi troverà in contraddizione colle parole, altra volta dette alla Camera.

La Camera poi, sono sicuro, non vorrà con un atto che abbia forza retroattiva ferire il diritto acquisito dai terzi e mancare alla fede dei contratti. —

PRESIDENTE. Siccome vedo che si tratta del merito, io debbo dar la parola all'onorevole Cortese.

Voci. Ai voti! ai voti!

CORTESE. Io credo che sia meglio esaurire la questione sospensiva, poichè io intendo fare una proposta, la quale potrebbe dar principio ad un'altra discussione ed intralciare quella che è in corso.

Voci. Si metta ai voti la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la proposta dell'onorevole Toscanelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

L'onorevole Cortese ha la parola.

CORTESE. Io occupo per un momento l'attenzione della Commissione e della Camera.

Le finanze dello Stato non hanno altro vantaggio, in seguito a questa legge, che quello derivante dalla operazione della conversione. Lo Stato dà una rendita il cui capitale è rappresentato dal numero 37 e prende invece una rendita fondiaria la quale si suppone che abbia un capitale molto più alto, e lo ha certamente. E poi lo Stato ha un altro vantaggio. Si suppone che la rendita dei fondi dei corpi morali sia di molto inferiore a quella che dovrebbe essere, in guisa che, andando nelle mani dello Stato e vendendosi, si tien conto non della rendita che sarà verificata alla pubblicazione di questa legge, ma della rendita che i fondi delle corporazioni religiose potrebbero dare.

Ora, se l'articolo 37 passasse come sta, questo vantaggio dello Stato se ne sfumerebbe in gran parte, im-

perocchè una volta che fossero compiute le censuazioni in Sicilia, lo Stato si troverebbe dopo i tre anni in questa posizione: riceverebbe dei canoni i quali sarebbero eziandio affrancabili, e dovrebbe dare una rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico eguale al provento di questi canoni, e poi, sempre che ai possessori dei fondi piacesse, dovrebbe prendersi, mercè l'affrancazione, in cambio de' canoni, cedole del debito pubblico; sicchè verrebbe dopo tre anni a ricevere nè più nè meno di quello che avrebbe dato al fondo pel culto. Epperò lo Stato non avrebbe nessun lucro in Sicilia dalla operazione della conversione, mentre in tutte le altre provincie d'Italia, a fronte del fondo del culto, non ne guadagna.

Ora io farei una proposta, la quale non lede punto l'interesse dei Siciliani, perchè l'interesse loro consiste in ciò che l'operazione della censuazione continui tanto che il domino diretto sia il fondo del culto quanto che sia il demanio, locchè è importante per lo Stato, perchè se il domino diretto dovesse essere il fondo del culto, succeduto alle corporazioni religiose, lo Stato ci perderebbe tutta la differenza che nelle altre parti d'Italia guadagna tra il valore della rendita che dà e il valore de' fondi che riceve.

Io quindi domando alla Camera che si prosegua per tre anni questa operazione di censuazione, ma si prosegua non più nell'interesse di quello che succede alle corporazioni religiose, ma nell'interesse del demanio, anche perchè egli è naturale che l'operazione della conversione si faccia in tutte le parti d'Italia nel tempo stesso. E questa operazione consiste nel far passare tutti i beni stabili del clero regolare e secolare nel demanio dello Stato, il quale diventa debitore della rendita anzidetta. Ora, se il demanio nel fare la censuazione aumenterà del doppio, del triplo, la rendita, come è avvenuto di questo aumento, dovrà godere l'erario e non il fondo del culto. Questa mi pare di stretta giustizia e di grande interesse della finanza dello Stato, quindi prego la Commissione a voler formulare l'articolo in modo che questo concetto risulti chiaro e preciso.

Io so che la Commissione potrebbe farmi il rimprovero che probabilmente quest'articolo sia lo stesso che trovavasi nel progetto da me presentato, ma confesso che, avendoci pensato e ripensato, mi sono convinto che dovrebbe essere espressa l'idea che ho manifestata alla Camera, perchè altrimenti in Sicilia, non avrebbe alcun utile risultamento per la finanza, la operazione della conversione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Capone.

CAPONE. La mia proposta non ha nulla di comune con la questione sollevata dall'onorevole Cortese, nè ha nulla di comune colle apprensioni manifestate dall'onorevole Crispi. Da me si applaude ora alla legge del 10 agosto 1862, come l'applaudii la prima volta nella precedente Legislatura, allorchè ebbi a votarla. Io non domando altro se non che tale legge del 10

agosto, da particolare quale è alla Sicilia, diventi generale e propria di tutto il regno. Vede perciò l'onorevole Crispi che posso ben seguirlo in tutto l'ordine del suo ragionamento, e non trovarmi mai in contraddizione con lui, malgrado che tenga ferma la proposta da me fatta. Tutto quanto egli sostenne allorchè quella legge fu discussa innanzi all'altra Camera, per commendarne il concetto, va tutto perfettamente d'accordo col mio ordine d' idee. Ed oggi domando la estensione di essa legge del 10 agosto 1862 a tutte le provincie del regno, appunto perchè uno degli oggetti precipui ai quali mira la presente legge di soppressione, non potrebbe altrimenti essere raggiunto con facilità, senza, a mio modo di vedere, completarla mediante la estensione a tutto il regno del concetto fondamentale di essa legge del 10 agosto 1862.

In verità lo scopo principale, od almeno uno dei precipui scopi della legge di soppressione che abbiamo per le mani, non è soltanto quello di abolire gli ordini e le case monastiche esistenti nel regno, ma quello pure di restituire alla circolazione la gran massa di proprietà fondiaria che trovasi oggidì ammortizzata presso quegli enti morali, tanto giustamente stati denominati *manimorte*. Breve, noi tendiamo a far sì che coloro i quali sono possessori di piccoli capitali, possano diventare agevolmente proprietari di terre.

Perchè adunque la gran massa di beni immobili ammortizzata torni nella libera circolazione, e perchè possano tali beni cadere di preferenza nelle mani dei meno agiati bisogna (specialmente rispetto alle provincie napoletane) che ora riprendansi da noi in considerazione le ragioni stesse, e le osservazioni medesime, vagliate dal Parlamento, in occasione della legge 10 agosto. Di ciò infuori, a proporre l'estensione di questa legge a tutta Italia mi muove ancora la considerazione che per tal modo, si eviterebbe una grande disparità di condizione fra gli acquirenti dei beni delle corporazioni religiose. Di fatti la legge del 10 agosto, e qui prego la Camera di prestarmi alquanto attenzione, non va presa isolatamente, la legge del 10 agosto, va messa in rapporto colle disposizioni portate dalla legge concernente l'alienazione dei canoni, censi ecc., appartenenti al demanio dello Stato, nonchè colle disposizioni racchiuse nell'attuale codice civile del regno d'Italia. Questo fa essenzialmente facoltativo dell'utilista l'affrancamento della enfiteusi, quelle altre disposizioni legislative poi danno facoltà incondizionata a tutti i debitori di canoni, rendite perpetue ecc. verso lo Stato, di riscattarle ad arbitrio, mediante la sostituzione di altrettanta rendita del debito pubblico.

Ora, che cosa accadrebbe se si mantenesse solo per la Sicilia la legge 10 agosto 1862? Che sarebbe in facoltà dei siciliani d'acquistare le proprietà dello Stato, pagando il 39 o tutto al più il 40 per cento (secondo il corso odierno dei fondi pubblici) del capitale, laddove gli altri cittadini del regno per acquistare si-

milmente proprietà dello Stato, debbono pagarle il cento per cento. Può ciò esser giusto? Può volere la Camera tanta specialità di favori? Ebbene perchè in Sicilia fruisca di sì grande privilegio, basta fare successivamente le due operazioni di enfiteusi e di affrancazione, non imponendo le leggi nissun vincolo di tempo. Indi è manifesto che mantenendo la legge del 10 agosto affatto particolare per la Sicilia, si commette una enorme ingiustizia in danno di tutte le altre provincie italiane, non avendo queste nulla di simile al privilegio siciliano. Ciò dicendo non voglio punto discreditare quella legge del 10 agosto, oramai riconosciuta tanto giusta nel suo concetto, quanto benefica per li suoi effetti.

In verità allorchè fu essa proposta io l'appoggiai calorosamente, avendola fin da prima ravvisata giovevolissima allo Stato ed ai cittadini. Chè essa contiene a mio avviso il solo modo pronto di fare che le proprietà delle corporazioni religiose si disammortizzino e tornino di vero utile all'universale. Ma oggidì che tutti ci troviamo sotto il regime del Codice civile italiano, e la soppressione si fa generale per tutto lo Stato, vi ha evidente interesse di convertire rapidamente tutto l'asse ecclesiastico. Parmi quindi necessità imposta dalla giustizia e dalla eguaglianza il far sì che la legge 10 agosto 62 fosse estesa a tutto il regno.

RAELI, relatore. Farò solo notare che la domanda di estensione della legge 10 agosto 1862, a tutte le altre parti dello Stato, proposta dall'onorevole Toscanelli, è stata respinta dalla Camera, quando si discusse sopra l'articolo 10, perchè l'onorevole Toscanelli presentava due emendamenti, ei voleva cioè che dopo l'articolo 10 e prima di passare all'articolo 11, si aggiungessero due articoli, uno che era la estensione della legge 10 agosto 1862 a tutte le altre provincie d'Italia, e l'altro per cui si estendeva anche alle altre provincie il beneficio concesso coll'articolo 38 alla Sicilia.

Da parte della Commissione si respinsero questi due emendamenti, facendo riflettere che pel secondo doveva discutersi all'articolo 38, e così fu riservato ogni diritto all'onorevole Toscanelli di riproporlo all'articolo 38. Ma quanto però all'estensione della legge 10 agosto 1862 a tutto il regno, si espone dalla Commissione che questa domanda dipendeva dalla risoluzione, che dalla Camera si fosse presa sull'ultimo alinea dell'articolo 11, nel quale si stabiliva che sarà con legge speciale provveduto ai modi di alienazione di questi beni. Quindi l'onorevole Toscanelli impegnò la Camera perchè si fosse pronunciata se voleva che i modi di alienazione di questi beni si fossero rinviati ad altra legge, e poi si venne alla votazione del suo emendamento, e la Camera lo respinse, come respinse tutti gli altri modi di alienazione posti da altri deputati, rifermando, che non voleva occuparsene in questa legge.

Vede adunque l'onorevole Capone che la Camera ha sanzionato il principio che non deve interloquire sul

modo come provvedere all'alienazione dei beni devoluti per questa legge al demanio. Ma mi dirà, che l'articolo 37 da noi proposto è una contraddizione con la riserva che abbiamo fatta. Io credo che l'onorevole Capone e la Camera vedranno che in questo caso i rimproveri lanciati dall'onorevole Toscanelli al relatore, quasi accusandolo di municipalismo, non erano affatto meritati, perchè l'articolo 37 può sopprimersi a vantaggio della Sicilia, in quanto che allora resterebbe l'articolo che avete votato, per cui voi riservate con legge di provvedere ai modi di alienazione, ma resterebbe in tutto il suo vigore e senza limitazione di tempo la legge del 10 agosto 1862. Permettete che io vi replichi, oltre tutto quanto si è detto, che questa legge di enfiteusi è troppo antica, è sempre stata in Sicilia, e per l'articolo 37 voi non venite ad accordare un modo speciale di alienazione favorevole alla Sicilia, non costituite un privilegio; se vi fosse, l'ha già ottenuto colla legge 10 agosto 1862, legge la quale nella sua esecuzione non ha nessun termine prestabilito. La legge del 1862, finchè non ne limitate la durata della esecuzione, esiste anche dopo la legge attuale. Che cosa ha fatto l'articolo 37? L'articolo 37 ha limitato l'esecuzione della legge a 3 anni. La votazione dello stesso non conferisce un nuovo diritto alla Sicilia; e però non cade sotto la riserva contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 11.

Mi sembra quindi evidente che il voto dell'ultimo alinea dell'articolo 11 ed il rigetto della proposta Toscanelli non permettano di rivenire sulla materia, che forma oggetto della proposta dell'onorevole Capone.

Ecco perchè io propongo la questione pregiudiziale sulla proposta dell'onorevole Toscanelli e dell'onorevole Capone.

MINGHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Capone.

CAPONE. La cedo all'onorevole Toscanelli che parla nello stesso mio senso.

TOSCANELLI. L'onorevole relatore avrebbe perfettamente ragione a muovere la sua questione pregiudiziale, qualora il mio emendamento avesse contenuto il concetto semplice dell'estensione della legge a tutto il regno, ma appunto nell'emendamento che fu da me presentato si contengono sette od otto concetti; per questo motivo molti possono aver dato il loro voto contrario per qualcuno di questi concetti, non già perchè fossero contrari all'estensione della legge del 1862 a tutto il regno.

Adunque a me pare che per questo rispetto la questione pregiudiziale mossa dall'onorevole relatore non possa essere accettata.

L'altro punto che ha toccato l'onorevole relatore è che questa questione è pregiudicata dalla votazione dell'ultima parte del secondo alinea dell'articolo 11 ove è detto che con legge posteriore sarà provveduto

all'alienazione di questi beni. Ma quest'obbiezione avrebbe efficacia quando la legge del 1862 fosse tale per cui tutti quanti i beni dell'asse ecclesiastico rimasero censiti, e che per conseguenza non vi fosse con legge posteriore da disporre di nulla; ma invece la legge del 1862 dalla censuazione eccettua le boschaglie, eccettua molti stabilimenti, i beni delle cappellanie laicali ed altre specie di proprietà che ora non rammento: cosicchè non è vero che tutti i beni sieno censiti e che di nulla per legge resti a disporre. Adunque non si viola per nulla il secondo alinea dell'articolo 11, imperocchè resta ferma quella disposizione cioè che si debba provvedere all'alienazione con legge posteriore, intendendo pure di quella parte di beni che non venne colpita dalla legge del 1862. Parmi quindi che le ragioni state addotte dall'onorevole relatore non sieno tali da far accogliere la questione pregiudiziale che egli ha sollevata.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Capone.

CAPONE. Aggiungerò poche altre osservazioni a quelle state addotte dall'onorevole Toscanelli, e sono osservazioni desunte dallo stato della legislazione. La legislazione oggi esistente è affatto differente da quella che vigeva al momento in cui fu votata la legge del 10 agosto 1862.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Allora parla in merito.

CAPONE. Bisogna bene che io dica le ragioni...

PRESIDENTE. Lasci che io enunci il mio concetto; poi replicherà, se non ho la fortuna di persuaderla. Ora si tratta di vedere, se contro il suo emendamento osti la cosa giudicata. È da notarsi, che nell'emendamento proposto dall'onorevole Toscanelli all'articolo 10 stato respinto dalla Camera, si diceva che dovevano i beni essere soggetti alla disammortizzazione, secondo la lettera della legge 11 agosto 1862, che verrà estesa e promulgata in tutto il regno...

TOSCANELLI. Vi erano anche altri concetti. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Questo emendamento fu respinto. E ora la Commissione e l'onorevole Minghetti, appoggiandosi a questa risoluzione della Camera, ritengono che sia di ostacolo all'ammissione del suo emendamento.

CAPONE. Ed io rispondo appunto a questo. Ora, l'onorevole presidente deve permettermi che esponga l'ordine d'idee come io le concepisco, assicuro però che verrò celeramente appunto nella sua conclusione. Anzi per mostrare ogni deferenza possibile da parte mia all'osservazione dell'onorevole presidente, comincerò dal notare che se la proposizione dell'onorevole Raeli stasse in tutta la sua estensione, la conclusione dovrebbe esserne questa, cioè che nell'articolo 37 non dovrebbe più parlarsi della legge del 10 agosto 1862. Per fermo una volta che trovasi respinto l'emendamento Toscanelli, ed il senso di esso fu da vero, quale afferma l'onorevole Raeli, debbe ritenersi essere già stata implicitamente rigettata la disposizione contenuta in quest'articolo che discutiamo ora. Non perchè si trovano ma-

terialmente scritte in un articolo del progetto posteriore a quelli già discussi ed approvati, un dato principio od una data eccezione, può perciò solo pretendere l'onorevole Raeli che la Camera non abbia già deciso di quello e che non abbia già rigettata questa.

Signori, noi discutiamo di concetti e di idee, e la discussione successiva intorno agli uni ed alle altre, sovente dipende dall'accidentalità della discussione stessa, massime allorchè trattasi di progetti composti di gran numero di articoli. Ciò è tanto vero, quanto che il regolamento nei casi che siasi ammesso alcun emendamento il quale non armonizzi bene col concetto o col complesso della legge ammette che vi si ritorni e si modifichi a norma della logica e della ragionevolezza delle cose.

Quindi io dico che se fosse vero quanto pretendeva l'onorevole Raeli dovremmo ritenere per già decisa la questione, e rivolgere la quistione pregiudiziale contro la Commissione medesima e dirle: « oggi non si può più parlare, neanco per la Sicilia della legge 10 agosto 1862, giacchè è questa questione già decisa fin da quando fu rigettato lo emendamento Toscanelli, e siccome non si feceriserva alcuna per essa legge come fu fatta per altre disposizioni, oggi è inutile venirne a parlare più oltre. » Che io mi apponga al vero ragionando in questa maniera me ne appello all'onorevole Raeli medesimo.

Supponga, per esempio, che rigettato l'emendamento Toscanelli nella forma generale, che egli, il relatore, gli attribuisce, domando io se ove nell'articolo 37 del progetto non si trovasse già scritta la clausola, che ora la Commissione difende, avrebbe potuto proporsi per via di emendamento di aggiungere questa proposizione: « salvo per la Sicilia l'attuazione della legge 10 agosto 1862. »

Di sicuro l'onorevole Raeli mi risponderebbe no, obbiettanndomi che di un tale emendamento non si potrebbe più discorrere, perchè la massima generale trovata già rigettata fin da quando fu rigettato l'emendamento dell'onorevole Toscanelli.

D'onde a ragione affermo io che il ragionamento dell'onorevole Raeli prova troppo, e quindi nella specie non prova nulla.

La ragione di ciò è questa. Della legge 10 agosto 1862, non poteva parlarsi con piena cognizione di causa, e la Camera non poteva averne sott'occhio tutte le ragioni per le quali si può sostenere l'emendamento da me proposto, se non nella propria sede, cioè in proposito dell'articolo 37.

Qui è dunque il momento di valutare il merito della disposizione, racchiusa in questo articolo 37 della Commissione e quando appunto si ha da valutare questo merito, deve la Camera decidere la seguente questione semplicissima, che vi si riattacca. Vuole cioè la Camera che i beni ecclesiastici in Sicilia, si alienino al 40, od anche al 38 per cento, del loro valore reale, e che nel resto d'Italia si paghino invece il cento per cento? Se la

Camera intende stabilire un tanto privilegio, faccia pure, ma se vuole essere conseguente a se medesima, ed ai principii dello Statuto nonchè a tutti i suoi precedenti, la conseguenza vuol essere un'altra: cioè resti la legge per la Sicilia e contemporaneamente sia estesa a tutta Italia.

Io raccomando poi questa mozione alla Camera precisamente dal punto di vista di volere eseguita la legge di soppressione. Che è il solo modo, a mio parere, per raggiungere il gran scopo politico al quale questa intende, è appunto quello d'interessare ad essa la massa intera del paese. Or ciò si conseguirà soltanto allorchè si troverà la maniera di diffondere la proprietà nelle mani dei piccoli capitalisti. Questo è l'unico mezzo di fare che i benefizi della disammortizzazione diventassero realmente generali. E quest'unico mezzo lo fornisce precisamente l'enfiteusi chè solo per essa si facilita la circolazione dei beni disammortizzanti. Su ciò mi appello agli onorevoli Cordova e Raeli specialmente, mi appello a quanti sono intelligenti della materia, e soprattutto ai deputati delle nostre provincie, e sono certo che essi concordi mi diranno che solo mediante l'enfiteusi la proprietà può passare anche nelle mani dei nullatenenti e con grande facilità. Ora, se uno dei precipui scopi politici di questa legge (oltre la soppressione immediata degli enti ecclesiastici), debb'essere quello di fare proprietari un gran numero di proletari, è di fare che il capitale diventi possibilmente accessibile a tutte le classi; deve la Commissione, deve la Camera volere l'enfiteusi e quindi estendere almeno la legge del 10 agosto 1862 a tutta Italia.

Io credo che l'onorevole relatore si rammenterà una circostanza importante di quando fu votata la legge del 10 agosto 1862. Cioè che allora la legislazione d'Italia era in condizioni differentissime dalle attuali. Allora l'enfiteusi si trovava abolita in tutta l'Italia media e superiore grazie alla legge del Parlamento subalpino, e grazie alla estensione fattane dai commissari straordinari che presero possesso delle provincie dell'Italia centrale e della Toscana in occasione dell'annessione. Allora, dunque, l'enfiteusi non vigea che nelle Due Sicilie soltanto, quindi la legge del 1862 non poteva concernere che unicamente tutte o parte delle provincie meridionali. Dippiù, in Sicilia, non vi era stata pubblicata legge alcuna di soppressione delle corporazioni religiose, per cui a poterne avere anticipatamente una parte almeno de' suoi benefizi si volle, con la legge del 1862 (la quale fu d'iniziativa del già nostro collega, l'onorevole Corleo), agevolare, mediante la enfiteusi, la disammortizzazione delle proprietà stabili delle manimorte. Ma oggidì che il principio dell'enfiteusi è ricevuto in tutto il regno d'Italia, ed è ammesso nel nostro Codice civile, si vede bene che la condizione legislativa è diversa affatto.

D'onde ragionevolmente si può oggi domandare la estensione della legge 10 agosto 1862, perchè si fa

con ciò omaggio a quel principio istesso che trovai sanzionato nel Codice civile del regno d'Italia, cosa che non era nel 1862.

Quindi io sono perfettamente logico rispetto ai principii che debbono governare questa parte della legislazione, quando propongo e sostengo il mio emendamento che ho avuto l'onore di raccomandare alla Camera. Breve, non domando io altro che questo: di fare che i principii che la Camera applica alla Sicilia, siano applicati a tutto il regno d'Italia, con che mentre non offendo nessuno interesse, mi oppongo ad ogni simulacro di parziale ristauramento regionale.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha la parola.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che tutto il discorso dell'onorevole Capone sia inutile, poichè qui non si tratta di esaminare quale legge debba essere applicata per l'alienazione di questi beni, ma solamente di vedere se la Camera ha riservato di provvedere con una legge apposita al modo di fare simile alienazione. In Sicilia vi è una legge speciale, che è quella del 10 agosto 1862 intorno al modo di mettere in commercio i beni delle manimorte.

Oggi che cosa hanno inteso di fare e Ministero e Commissione, proponendo che questa legge fosse mantenuta in Sicilia? Non hanno fatto, come diceva l'onorevole Raeli, se non se restringere la durata della sua applicazione, dicendo che le alienazioni da farsi nel modo prescritto dalla legge del 10 agosto 1862 debbano essere compiute nello spazio di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, e qualora non lo siano entro questo termine, i beni siano devoluti al demanio e convertiti in rendita pubblica secondo le norme della legge generale.

Per le altre provincie quali saranno le norme per eseguire l'alienazione? Saranno le enfiteusi? Saranno i canoni? Saranno le vendite a piccoli od a grandi lotti? Questa è una questione molto difficile ed intralciata. Ecco il perchè, quando si è votato l'articolo 11, si è espressamente stabilito che:

« Con legge speciale sarà provveduta al modo di alienazione dei beni trasferiti alla Stato per effetto della presente legge. »

Se dunque la Camera ha espressamente riservato ad apposita legge il provvedere all'alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge non può ora mettere in controversia se si debba estendere o no a tutto il regno la legge siciliana.

Dopo la votazione dell'articolo 11 del progetto non può più rinnovarsi la discussione intorno alle proposte fatte dall'onorevole Toscanelli ed alle ragioni sulle quali erano fondate, senza ritornare sulla propria deliberazione.

Parmi quindi che la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole relatore sia fondata e debba essere accolta dalla Camera.

SELLA. Io non so se potrò dire ancora qualche pa-

rola nel senso dell'onorevole relatore e del signor ministro. (*Parli! parli!*)

Farò solo osservare all'onorevole Capone che i suoi ragionamenti conducono ad una conclusione diametralmente opposta a quella a cui ha mostrato di venire.

Fu votato l'articolo 11 mediante il quale la Camera ha riserbata la questione relativa al modo di vendere i beni delle corporazioni religiose e dell'asse ecclesiastico. Indi trae a conseguenza l'onorevole Capone: se malgrado ciò, voi parlate della vendita ad enfiteusi dei beni della Sicilia, lasciate che si parli anche della vendita ad enfiteusi dei beni delle altre provincie del regno.

Permetta l'onorevole Capone che gli osservi che, anche quando l'articolo 37 non fosse proposto e non fosse votato, l'ultimo alinea dell'articolo 11 prescrive in sostanza che non si provvegga, e nulla si muti per ora intorno alla vendita dei beni ecclesiastici, ed è però fuori di dubbio che la legge 10 agosto 1862 resterebbe nella sua piena efficacia. Infatti questa legge, se lo ricordano parecchi membri della Camera, lo sanno tutti i rappresentanti della Sicilia, fu fatta in circostanze veramente speciali. In Sicilia ci è una massa ingentissima di beni che sono in mano dei corpi morali, e sono perciò sottratti al mercato ed alla circolazione, tanto che la circolazione di beni rurali è in Sicilia di pochissimo momento.

Ora che cosa si vuol fare dalla Camera? La Camera ha manifestato senza dubbiezza il suo intendimento. Essa non intende di pregiudicare la questione relativa alla vendita dei beni.

Intende forse per questo di venir a distruggere la disposizione che l'altro Parlamento aveva fatta per la Sicilia, senza neppur prenderla ad esame? Niente affatto. È per me fuori di dubbio che l'articolo 11 metta la questione pregiudiziale sopra l'emendamento dell'onorevole Toscanelli; di più io sono convinto che, anche quando l'articolo 37 non si votasse, la legge del 10 agosto 1862, sarebbe pur sempre in pieno vigore.

Ammettendo ancora che si lasciassero per riguardo ai beni ecclesiastici le cose nello stato in cui sono, credo che a nessuno verrebbe in mente che si dovessero fare i cambiamenti che vorrebbe l'onorevole Capone riguardo alle enfiteusi.

CAPONE. Domando la parola per un fatto personale.

SELLA. Non vorrei aver detto cosa che potesse offendere l'onorevole Capone.

L'onorevole Capone desiderando trarre la Camera nella sua opinione, pensò dover dire qualche cosa di più che la questione pregiudiziale non comportasse, ed è entrato alquanto nel merito, in quei limiti però di discretezza che il signor presidente gli potè concedere e che forse vorrà anche tollerare per me.

L'onorevole Capone disse che lo Stato ci rimette assai nella vendita de' beni in Sicilia, mediante enfiteusi, giacchè i beni si vendono col corrispettivo di un canone enfiteutico. Ora, siccome in virtù della legge sull'affran-

camento questi canoni enfiteuci possono il giorno dopo affrancarsi, mediante una corrisponsione di una rendita sul Gran Libro equivalente al loro ammontare, così ne concludeva l'onorevole Capone, che visto l'infelice stato dei nostri pubblici valori, lo Stato ci rimetteva in sostanza il 60 per cento del valore dei beni stessi.

Ora mi permetta anzitutto l'onorevole Capone di porgli questo dilemma: o lo Stato davvero ci perde se vende i beni col metodo delle enfiteusi, ed allora egli non debbe proporre l'estensione di questo metodo al rimanente del regno, oppure lo Stato non ci perde ed allora cade il suo argomento ed invero io credo che lo Stato non ci perda. Esamini l'onorevole Capone quanto succede in Sicilia, e vedrà che all'atto pratico l'acquirente tiene esatto e perfetto conto dell'agevolezza che egli ha di poter affrancare con rendita pubblica i canoni, che pattuisce, e quindi in occasione dell'asta pubblica cui i beni si vendono, egli aumenta la sua offerta di canone enfiteutica o rendita pubblica, in guisa che in realtà egli fa un'offerta pari al valore venale dei beni.

Non regge quindi l'argomento che lo Stato abbia danno dal sistema delle enfiteusi. Non può del resto venire in mente a nessuno che abbia conoscenza delle condizioni della Sicilia il proporre di abolire per ora la legge del 10 agosto 1862, la quale vi produce effetti veramente benefici.

E l'onorevole Capone e l'onorevole Toscanelli debbono rallegrarsi di ciò che succede in Sicilia, perchè così essi avranno un valido argomento per promuovere la questione dell'enfiteusi, e ben comprendono che non c'è danno alcuno a rimandare questa questione ad una altra volta, perchè quantunque lo Stato prenda possesso dei beni ecclesiastici, tuttavia un qualche tempo ci deve correre di mezzo, e noi avremo agio di deliberare la legge che ne ordina i modi. Io poi sono d'avviso che il ministro delle finanze abbia delle ragioni evidenti per presentare presto un progetto di legge, con cui determinare il modo di vendere questi beni. Il concetto dell'articolo 11, cui l'articolo 37, si conforma è adunque che mentre esistono le corporazioni, il privato che va ad offrire un canone ai corpi morali ed alle Commissioni che li rappresentano possa diventar proprietario di questi beni: che si continui sul piede attuale fino a che la proprietà dei beni sia passata al demanio il quale subentrerà a ricevere il canone offerto dagli acquirenti alle stesse condizioni, cui lo accettavano i corpi morali.

Cosicchè per ciò che riguarda i privati, è giusta quel che disse l'onorevole mio amico Cortese indifferente ai siciliani che si facciano le operazioni enfiteutiche per conto dei frati o del demanio. Sarà però tolta ogni dubbiezza, e sarà assicurato allo Stato quel vantaggio, cui giustizia vuole che egli abbia dritto, se, giusta la proposta Cortese, si dica esplicitamente che quando

i beni ecclesiastici sono passati al demanio, subisca questo la sorte che gli spetta come proprietario ed abbia i vantaggi e gl'inconvenienti che possono derivare da questa sua qualità: tutto ciò si otterrebbe adottando un emendamento, sul quale chiedo l'attenzione della Commissione, ed il quale dicesse: le disposizioni della legge saranno proseguite per il termine di tre anni dalla pubblicazione di questa legge, anche dopo la devoluzione dei beni allo Stato, a termini dell'articolo 11. Il resto dell'articolo potrebbe essere annullato.

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasio ha domandato la parola.

DE BLASIO TIBERIO. Sulla pregiudiziale.

CAPONE. Io domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Capone domanda la parola per un fatto personale, ma io questo fatto personale non lo vedo.

CAPONE. Lasci che io lo annunci ed allora lo vedrà.

L'onorevole Sella ha detto che io sono illogico nelle mie conclusioni. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il regolamento dice che il fatto personale deve riguardare la persona, non le opinioni. Se l'onorevole Sella ha detto che l'onorevole Capone è illogico nei suoi argomenti, o nelle sue conclusioni, ha inteso confutarne le opinioni, non offenderne la persona.

CAPONE. Perdoni, la logica è in tutti i ragionamenti; mi si fa imputazione di sragionare...

PRESIDENTE. Lasci dire, e poi parlerà, se le mie osservazioni non le sembreranno giuste.

Se il confutare gli argomenti di un preopinante e l'obbiettare che non è logico nelle sue conclusioni, potesse considerarsi come un'offesa alla persona, tutti, o quasi tutti gli oratori che si sentono contraddetti, avrebbero il diritto di domandare la parola per un fatto personale. Io non ci vedo fatto personale, e non le do la parola.

CAPONE. È fatto personale. Debbo dare spiegazioni.

PRESIDENTE. Siccome insiste l'onorevole Capone, onde aver la parola per un fatto personale, domando alla Camera se creda che gliela debba dare. Chi è di questa opinione è pregato d'alzarsi.

Voci. No! no! (*Nessuno si alza*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Blasio Tiberio.

DE BLASIO TIBERIO. Io non posso dividere in nessun modo l'opinione dell'onorevole relatore intorno alla questione pregiudiziale.

Ciò che vincola la Camera, ciò che deve fissare il criterio della Camera è l'articolo che è stato votato.

L'articolo 11 dice:

« Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle cor-

porazioni soppresse dalla presente legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime sono devolute al demanio dello Stato, ecc.

E poi finisce « con legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge. »

Dunque quali sono i beni intorno all'alienazione, dei quali dovremo fare una legge speciale? Sono quei beni dei quali nella presente legge non si parla, quei beni i quali non saranno compresi nelle eccezioni che si devono fare nei seguenti articoli.

Ora, noi proponiamo precisamente che per questi beni si facciano delle eccezioni. Siccome si trova già consacrata un'eccezione a favore d'una parte d'Italia, i cui interessi io propugnai col massimo piacere, così desidero che la medesima eccezione sia fatta a favore del resto d'Italia.

Ma non si dirà che allorquando si stabilisse questo principio l'occasione diventerebbe regola generale; poichè la regola generale è che debbansi vendere, ma quando tutti questi beni fossero passati per enfiteusi nel dominio dei terzi la regola generale non vi sarebbe più a che applicarla.

Su questo punto io trovo che la Commissione ha tenuto presente la legge relativa alle enfiteusi della Sicilia molto meglio di quello che la teniamo noi altri, imperocchè la Commissione ha ricordato che in quella legge la disposizione dell'alienazione per mezzo di enfiteusi era ben ristretta, poichè sta dette che si potessero alienare e che si dovessero alienare per enfiteusi solamente le estensioni incolte, ma le boschive, i giardini e le proprietà allibrare non dovessero essere alienate per enfiteusi.

Ora è chiarissimo, o signori, e lo sappiamo tutti, che l'Italia dal lato economico è divisa in due parti, cioè la parte settentrionale dalla Toscana in su, e la parte meridionale dalla Toscana in giù; ora le condizioni economiche di queste parti non sono tutte analoghe a quelle della Sicilia; la parte superiore avrà tutti i suoi beni ecclesiastici alberati, boschivi, giardini, ma nella parte meridionale i beni ecclesiastici sono delle lande deserte. E tanto più questo io ritengo in quanto che è questo argomento che principalmente fu discusso sempre in questa Camera, quando si è trattato di codesta legge; si è detto sempre che bisognava disammortizzare questi beni, imperocchè nelle mani degli ecclesiastici erano lande deserte che nessuno coltivava. Ora, stante queste condizioni, ne avverrà che quelle provincie e quelle estensioni che si trovano nelle analoghe condizioni che i territori di Sicilia godranno il beneficio dell'enfiteusi, ed intanto nel resto d'Italia, ove i beni ecclesiastici sono in più floride condizioni, la Commissione troverà d'applicare ampiamente e senza eccezione la sua regola generale.

Su questi argomenti insisto il più caldamente ch'io sappia, in quanto che codesta questione pregiudiziale,

diciamolo pure, è un modo di schivare la questione. E non può essere nel concetto della Camera, nè nel concetto della stessa Commissione di schivare una questione di tale importanza. Poichè presentandosi oggi l'occasione, in cui si possa rendere giustizia ad una grossa metà d'Italia, uopo è che la si renda francamente, senza pitoccare sfuggite ed ambagi.

Ripeto che a me ha fatto immensamente piacere fin dal primo momento la legge che decretava la disammortizzazione per mezzo di enfiteusi dei beni ecclesiastici della Sicilia; e mi fu di un'immensa soddisfazione, inquantochè la mia convinzione si è che quello è il miglior modo; e mi è parso esservi una ragione politica che merita essere bene considerata; imperciocchè alle popolazioni, a cui queste novità debbono portare una titubanza, noi dobbiamo ispirare un'affezione interessandole a noi.

E noi non interesseremo che i grossi capitalisti quando andremo alla vendita.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Scusi, ella entra nel merito.

DI BLASIO TIBERIO. Finisco pregando la Camera, perchè, non si arresti davanti a questi piccoli ostacoli, davanti a questi poveri granelli di arena che le si spargon sulla via, onde declinare una questione che ha un'importanza altissima di giustizia. E confido che voglia respingere assolutamente la questione pregiudiziale, ed entrare nel merito di codesta discussione.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso come l'onorevole Capone proponga che si faccia all'articolo 37 questo emendamento. Là dove si dice: « le disposizioni della legge 10 agosto 1862 continueranno ad essere eseguite nelle provincie Siciliane » domanda che si sostituisca: « Saranno estese a tutto il regno. » Contro questa proposta la Commissione ed altri hanno opposta la questione pregiudiziale.

Chi approva la questione pregiudiziale è pregato di alzarsi.

(Fatta prova e controprova, la questione pregiudiziale non è ammessa.)

L'onorevole Cortese aveva domandata la parola in merito dell'articolo, o sull'emendamento Capone?

CORTESE. Avevo domandata la parola in merito dell'articolo per proporre quell'emendamento che fu poi proposto dall'onorevole Sella, col quale pienamente concordo.

Però, dopo che è stata respinta la questione pregiudiziale, sono alquanto mutate le condizioni, e parmi che si dovrebbe prima votare gli altri emendamenti che vorrebbero estesa sino da ora a tutto il regno la legge del 1862, e poscia discutere il nostro nel caso che quelli non vengano ammessi.

PRESIDENTE. Darò lettura alla Camera, di tutti gli emendamenti proposti su quest'articolo, onde si faccia un'idea chiara ed esatta.

L'onorevole Capone propone che invece delle pa-

role: « continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane, » si dica: « saranno estese a tutto il regno. »

L'onorevole Toscanelli propone al primo alinea di questo articolo 37, dopo le parole: « le relative osservazioni di censuazione saranno proseguite, ecc., si dica: *entro l'anno 1866.*

E per conseguenza propone che nel secondo alinea si dica; « *Scorso questo termine, i beni che non saranno censiti, ecc.* »

Gli onorevoli Salvagnoli, e Gibellini propongono quest'emendamento:

« La Camera adotta per l'alienazione dei beni ecclesiastici, in massima, il principio della censuazione per tutto il regno, salvo nei luoghi dove non è utile la divisione in piccoli lotti. (*Rumori*) « In tal caso alla censuazione sarà surrogata l'alienazione contro pagamenti a lunghe more.

« Una legge speciale regolerà il modo delle operazioni suddette. »

La Commissione d'accordo coll'onorevole Sella propone quest'emendamento.

« Le disposizioni della legge 10 agosto, n° 743 continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite entro il termine di tre anni dalla pubblicazione di questa legge, *ed anche dopo la devoluzione al demanio a termine dell'articolo 11.* »

LANZA GIOVANNI. Io temo assai, che se venisse votato ed accettato dalla Camera l'emendamento di estendere a tutte le altre provincie d'Italia, la legge del 1862, che riguarda il modo di convertire in enfiteusi i beni delle corporazioni e degli enti ecclesiastici, probabilmente si verrebbe a stabilir una cosa che in molte parti d'Italia non si potrebbe attuare.

Quella legge è stata fatta appositamente, avuto riguardo alle condizioni economiche e speciali dell'isola. Come mai noi, senza avere la legge sott'occhio, possiamo ora imporla a tutto il rimanente d'Italia? Se fin d'ora si venisse a questa decisione, la Camera incorrerebbe pericolo poi di dover recedere e di dover forse presentare delle modificazioni a quella legge, per adattarla ai bisogni ed alle consuetudini, ed alle condizioni economiche del rimanente d'Italia.

Per quanto mi ricordo quella legge esclude appunto dai contratti d'enfiteusi tutti i terreni boschivi, i vigneti, gli arboreti, ed altre qualità di coltura, e riserva principalmente i gerbidi. Or bene non è egli necessario che prima si esamini se veramente nelle altre parti d'Italia esistano molti beni ecclesiastici incolti, e vedere se si possa con frutto in quelle località applicare questo modo di alienazione? E qui giacchè la Camera ha pronunciato, che si possa ancora trattare del modo di vendere i beni delle corporazioni religiose soppresse, quantunque l'articolo 11 dichiari apertamente che il modo d'alienazione sarà determinato da legge speciale, e nonostante questa

accidentale contraddizione che ora vi sarebbe tra i due articoli, tuttavia io non vi ritorno sopra poichè rispetto il voto della Camera.

Or la Camera avendo respinta la questione pregiudiziale, io mi permetto almeno di proporre che questa proposta venga rinviata alla Commissione, affinchè essa la possa studiare, e possa esaminare eziandio la legge del 1862 relativamente ai contratti di enfiteusi per la Sicilia, e riferire poi alla Camera, se veramente quella legge sia o non sia applicabile alle altre provincie d'Italia. Io temerei che se ora si venisse ad una votazione sopra tale questione, vi sarebbe pericolo di prendere una decisione immatura. Per il che prego la Camera di sospendere ogni deliberazione, finchè la Commissione abbia preso in considerazione la cosa, e sia posta in grado di riferirne.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha la parola.

SELLA. Se si tratta di sospendere la discussione, io non ho più nulla a dire. Io non posso che appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Lanza, imperocchè, signori, io non credo che si possa decidere così su due piedi una questione di questo genere...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Sella se l'interrompo; non è per toglierle la parola, ma per non lasciare che si continui una discussione inutile.

Quando si tratta di un emendamento proposto improvvisamente, la Commissione ha diritto di domandare che le sia inviato, affinchè possa dare il suo parere o immediatamente se crede, o nella seduta successiva. Qui la Commissione si riserva di dare il suo parere nella prossima tornata. Dunque si vale del suo diritto, nè può esservi opposizione. Dunque essa ha diritto di domandare la sospensione.

Avendo la Commissione domandato, come è suo diritto, che si riservi questa questione, onde ella possa riferire nella seduta successiva, se la Camera lo crede, si potrebbe mettere in discussione un altro progetto di legge che è di massima urgenza, cioè la legge di leva per la marina militare.

Voci. Sì! sì!

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA MARITTIMA.

PRESIDENTE. Pongo adunque in discussione il progetto di legge per la leva marittima dei nati dell'anno 1846.

Invito prima l'onorevole Fossa a fare la sua relazione.

FOSSA, relatore. (Legge) (Vedi Stampato n° 113-A)

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge concernente la leva marittima, di cui la vostra Commissione propone l'approvazione:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare di sei mesi il cominciamento della leva di mare della classe 1846, in eccezione al disposto dell'articolo 23 della legge 28 luglio 1861, n° 305.

« Art. 2. Il militare del corpo Reale Equipaggi in

congedo illimitato non tramanderà al fratello iscritto di questa leva il diritto ad esenzione, ma esso stesso avrà diritto al congedo assoluto, tostochè il fratello sarà stato arruolato. »

(La discussione generale è aperta.)

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

MELLANA. Domando di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mellana.

Prego i signori deputati a far silenzio.

MELLANA. Non comprendo la parola *anticipare*, inserita nel 1° articolo di questo disegno di legge; parrebbe quasi che fosse un diritto, di cui non si tratti che di anticipare l'esecuzione.

Alcune voci. Forte! forte!

MELLANA. La leva non è un diritto, bensì un obbligo dei privati, che è sempre stabilito per legge. Ora, se si chiamasse questa un'anticipazione, parrebbe che si voglia ritenere che il Governo abbia *a priori* questo diritto, quando non l'ha.

RICCI GIOVANNI. Credo che l'onorevole Mellana abbia preso abbaglio, imperocchè egli si regola sulle basi della legge organica dell'esercito, la quale prescrive che in ogni anno il ministro debba chiedere al Parlamento l'autorizzazione, mentre per la leva di mare il ministro è autorizzato a far la leva senza ricorrere al Parlamento. Se il Ministero, per esempio, avesse indugiato sei mesi, cioè all'epoca prescritta a far la leva, sarebbe stato in sua facoltà di farla senza richiedere autorizzazione di sorta. Egli ha dovuto ora rivolgersi al Parlamento, perchè voleva anticiparla.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana fa qualche proposta, ovvero è soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole Ricci?

MELLANA. Ogni volta che si vuol fare una leva di terra o di mare, il Parlamento debb'essere interrogato, perchè non si deve supporre nel Governo l'autorità di farla a tempo fisso senza il consenso dei poteri dello Stato. Non dobbiamo nelle leggi adoprare parole...

RICCI GIOVANNI. Nel nuovo progetto di legge che si sta esaminando, si è cercato di eliminare questo inconveniente. Ora c'è, e dobbiamo eseguire questa legge, come è scritta.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. Il militare del corpo Reale Equipaggi in congedo illimitato non tramanderà al fratello iscritto di questa leva il diritto ad esenzione; ma esso stesso avrà diritto al congedo assoluto, tostochè il fratello sarà stato arruolato. »

BIANCHERI. Chiedo di parlare.

Quest'articolo 2 arreca una variazione sensibilissima alla legge sulla leva marittima che in questa, come in altre parti, è conforme alla legge sulla leva di terra.

Il Governo poteva in forza della legge chiamare sotto

le armi tutt' i marinai che stanno attualmente in congedo illimitato.

(*Conversazioni rumorose — Alcuni deputati stanno conversando coi membri della Commissione.*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio e di lasciar libera la Commissione, perchè possa intendere l'onorevole Biancheri e quindi rispondergli.

BIANCHERI. Il Governo avea facoltà a termini di legge di chiamare sotto le armi tutti i marinai che ora sono in congedo illimitato e che sono iscritti nella leva dal 1° anno 1827 sino al 1832.

Tuttavia siccome questi marinai si trovano già in età matura, come marinai e sono per lo più ammogliati e meno adatti al servizio attivo, si affacciava allora al Governo l'altra proposta di chiamare sotto le armi i giovani marinai che non ancora erano per legge determinati al servizio, con anticipare la leva.

In questo pensiero io mi trovo perfettamente d'accordo colla disposizione contenuta in questo schema di legge, tuttavia siccome i marinai delle classi dal 27 al 32 che sarebbero chiamati al servizio si lasciano invece a casa loro, e vengono ad essere chiamati in surrogazione i più giovani, la legge ha stabilito giustamente che non ci possano essere due esenzioni, cioè pel marinaio che rimane a casa e per l'altro fratello più giovane che non sarebbe chiamato, solo perchè il fratello anziano ha il congedo; inquantochè è massima stabilita dalla legge tanto della leva di terra che da quella di mare che l'individuo fornito di congedo illimitato ha diritto alla esenzione, quando è chiamato in servizio il successivo fratello.

Io non vorrei che questo principio, che è giusto, conducesse ad una conseguenza che non può essere certamente nè nella mente del Governo, e tanto meno in quella della Camera, cioè ad arrecare una variazione sostanziale alla leva di terra, ad avere un inconveniente gravissimo di violare diritti che la equità già assicura ai fratelli che vengono dopo, ed ai fratelli con congedo illimitato.

Perciò, proporrei che nell'aderire al pensiero, da cui fu mosso il Governo, tuttavia gli effetti di questa legge siano limitati a quelle classi che sono lasciate a casa, mentre che potrebbero venire anch'esse chiamate sotto le armi, e chiedo che non si faccia di questo caso eccezionale, un principio esteso ed illimitato, come facilmente potrebbe dedursi dall'articolo 2°, il che sarebbe una deroga sostanziale alla legge sulla leva di mare, come dovrebbe essere una deroga alla leva di terra; poichè solamente il militare che è in congedo illimitato tramanda l'esenzione al fratello, e bisogna che la deroga a tale principio abbia una limitazione; occorre cioè, che sia ciò permesso nel solo caso attuale, e non si estenda maggiormente.

Ond'è ch'io stimerei opportuno di proporre che nell'articolo 2 si dicesse: « Gli iscritti della leva marittima della classe dal 1827 al 1832 che non sono chiamati

sotto le armi tramanderanno il diritto di esenzione al fratello »; con ciò intendo di proporre che l'effetto dell'articolo 2 venga limitato ai marinai della classe dal 1827 al 1832, non già che si adotti un principio, il quale potrebbe condurre a conseguenze che non sono, io credo, nè nell'animo della Camera, nè in quello del Governo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro dell'interno.

CHIAVES, ministro dell'interno. Credo che l'onorevole Biancheri non può contendere che questo articolo 2 contiene una disposizione affatto eccezionale. Non occorre di alcun schiarimento che tenda a spiegare la natura eccezionale di questo articolo 2 con cui si deroga alla regola generale, la quale riprende il suo pieno vigore in tutti gli altri casi, a cui la disposizione contenuta nel presente articolo non si estende.

Io quindi non credo necessario nessuna aggiunta nel senso proposto dall'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. Sarebbe mio desiderio veramente di trovarmi d'accordo coll'onorevole ministro dell'interno, ma sono spiacente di non poterlo.

Confrontando la disposizione dell'articolo secondo e l'esposizione fatta dall'onorevole relatore di questo schema di legge, mi pare che vi sia fra loro una contraddizione evidentissima, poichè si vede che il concetto espresso nella relazione è pienamente conforme al pensiero di chi lo ispira, mentre l'articolo 2° non corrisponde alla relazione stessa.

Io debbo far notare che fra i marinai della classe dal 1827 al 1832 ci potrà essere qualcuno più avanzato di età, meno atto al servizio militare, ma siccome hanno il congedo illimitato non bisogna che possano profittare del diritto che la legge accorda a coloro che hanno il congedo illimitato di dare l'esenzione al fratello che potrebbe esser chiamato a questa seconda leva; vale a dire invece dei più vecchi facciamo partire i più giovani e questo sta bene.

È tuttavia opportuno stabilire che questa deroga, che questa eccezione alla regola generale viene ad essere limitata puramente alla classe dal 1827 al 1842, e non già dichiarare un principio che può condurre a conseguenze opposte a ciò che si è stabilito nell'articolo 2 della legge sulla leva che dice: gl'iscritti della leva di mare che avranno il congedo illimitato, non tramanderanno al fratello il diritto all'esenzione, ecc. ma eglino stessi avranno diritto al congedo assoluto, tostochè i fratelli saranno stati arruolati.

Vede l'onorevole ministro dell'interno che quando si dice: *i marinai che hanno il congedo illimitato e che non sono chiamati sotto le armi non daranno diritto all'esenzione*, non si fa più eccezione per la classe di un anno o più anni, ma si applica un principio generale, e si deroga alla legge di leva marittima che è perfettamente in questa parte d'accordo colla leva di terra.

Io vorrei che per gli effetti fosse limitata pura-

mente, sì e come il Governo si proponeva di fare, agl'iscritti di quelle classi che non sono chiamate dal 1827 al 1832 in poi, cioè che l'estensione fosse limitata puramente, come si proponeva il Governo colla legge medesima, e non si venisse a proclamare un principio che potrebbe essere contrario alla legge stessa ed agl'intendimenti della Camera e del Governo.

Io vorrei pure vedere la cosa quale si vede dall'onorevole ministro per l'interno, ma io credo ch'essa non sia così chiara com'egli suppone, e sarebbe mio desiderio che la Commissione esprimesse il suo concetto, perchè se per avventura io mi trovassi nell'errore, sarei lietissimo, perchè non occorrerebbe più fare proposte.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Biancheri ha riconosciuto già che il Governo, nella relazione che fece precedere al disegno di legge, aveva eguale intendimento. Quest'articolo secondo non era che la traduzione dei pensieri espressi dal Governo, e non mi pare che possa essere in contraddizione con quei principii, dappoichè non è un principio generale che qui si voglia stabilire, e che debba aver effetto in quei paesi, a cui questa legge non si riferisce; poichè credo avere già notato che qui si tratta, e si menzionano anzi espressamente, degli iscritti di questa leva.

Mi pare che queste considerazioni tolgano ogni dubbio, se io ho ben compresa la dizione dell'articolo 2, massime se messa in rapporto coi motivi fatti precedere dal Governo al progetto di legge.

RICCI GIOVANNI. Nella Commissione fu ventilata la questione accennata dall'onorevole Biancheri, e si trovò da me stesso che l'articolo 20 oltre al non essere redatto con tutta quella chiarezza che si richiedeva, conteneva una ingiustizia in guisa che dovea emendersi.

Considerazioni di vario genere e più di tutto il riflettere che si sarebbe potuto difficilmente discutere alla Camera l'argomento, mi consigliarono a non insistere ulteriormente in cosa, che le vicende attuali non avrebbero potuto consentire a farmi ottenere, lamentando inoltre che il Ministero in occasione di presentazione di progetto di legge che hanno un carattere di urgenza, venisse a portare variazioni così gravi alla legge organica le quali alterano, per così dire, i diritti acquisiti. Però, considerando che questa legge non ha che un carattere meramente provvisorio e non riflette che la presente leva, e che noi ci troviamo in circostanze tanto eccezionali, si è subito per parte di alcuni membri anche quest'articolo.

Io credo però che non guasterebbe punto l'aggiungere, non già ciò che propone l'onorevole Biancheri, ma queste semplici parole: « per le classi non chiamate. » Quindi l'articolo direbbe così:

« Il militare del corpo Reali Equipaggi in congedo illimitato per le classi non chiamate non tramanderà, » ecc., come nell'articolo. Imperocchè bisogna

notare che nella leva vi sono ancora le classi, mi pare, dal 1827 al 1834, le quali si trovano in congedo illimitato. Il ministro opinò che questi uomini avendo famiglia non erano i migliori marinari per essere spediti a bordo delle navi da guerra, e quindi credette miglior consiglio il lasciarli in congedo; ma se può parere giusto che questi uomini i quali rimarranno a casa non abbiano a tramandare il beneficio della esenzione a coloro che vengono ad essere chiamati per effetto della nuova leva, riesce però ingiustificabile che si abbiano ad assoggettare ad una ferma militare dal 21° anno di età insino ai 36 coloro che in forza della legge vigente erano esenti dal servizio, accordando il congedo a chi non può più essere preso in servizio attivo che per pochi anni, e ciò collo specioso titolo di compenso, o corrispettivo alle famiglie, onde attenuare l'ingiustizia. Epperò limitiamo almeno la disposizione alle sole classi che si troveranno a casa; così facendo, mi pare che se l'equità non sarebbe raggiunta, almeno se ne restringono i perniciosi effetti.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSARI. Io credeva che questo progetto di legge avesse a passare senza discussione, perchè supponeva che la Camera fosse in certo modo coerente a se medesima. (*Oh! oh! — Interruzioni*)

Non hanno ancora compreso il mio pensiero e m'interrompono. Io volevo dire questo, che la Camera negli uffici, e da quanto ho potuto conoscere nella Commissione, non ha mirato se non che all'urgenza, alla necessità indispensabile di questa legge; quindi è passata sopra ai difetti che vi possono essere, e sopra ai quali naturalmente io e parecchi miei colleghi della Commissione, siamo assolutamente incompetenti.

Dal momento che si solleva una questione, dal momento che un autorevole membro della Commissione, come il deputato Ricci, propone un'aggiunta, io faccio osservare che non è presente nemmeno il ministro della marina per difendere il suo operato. Faccio quindi il dilemma: o si approvi la legge tal quale, o se ne rimandi la discussione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Fossa.

FOSSA, relatore. Prego la Camera di riflettere, che come osservava l'onorevole ministro per l'interno qui si tratta di una leva speciale la quale è limitata unicamente a questo anno o meglio alla classe del 1846 il che è tanto vero che trovasi anzi letteralmente espresso nella legge proposta. Ciò equivale a dire che non resta per nulla derogato alle leggi generali per tutte le altre leve che verranno.

Il concetto poi che prevalse nella Commissione fu questo, che vi sono delle classi le quali non interessa al Governo di chiamare sotto le armi e queste sono quelle dal 1827 al 1834 composte di uomini che hanno oltrepassata l'età di 32 anni.

Ora, deve ritenersi per fermo che il Governo intenda

abbandonare queste classi, non più chiamarle sotto le armi, e quindi è precisamente in questo caso, per queste classi esclusivamente, solamente in rapporto alle medesime che potrà trovare e dovrà avere applicazione l'articolo 2. Dalla relazione del ministro appare quali sieno i veri motivi, da cui il Governo fu mosso nel presentare questa legge, quale l'oggetto, quale lo scopo. Quantunque non sia introdotta nell'articolo l'aggiunta testè proposta dall'onorevole Ricci, credo che la cosa non possa essere intesa diversamente da alcuno, perchè abbastanza manifesto è il concetto del Governo e della Commissione e perchè risulta sufficientemente anche dal tenore dei due articoli della legge in discussione.

Ripeto, non credo che vi possa essere dubbio in proposito.

Prego adunque la Camera a considerare come superflua la proposta dell'onorevole Ricci e ad accettare il progetto di legge come venne presentato.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Ricci?

RICCI GIOVANNI. Qualora l'onorevole Biancheri insista, debbo io pure...

BIANCHERI. Io avrei da dimostrare come le cose dette dal signor ministro... (*Interruzioni*)

Voci. Ai voti! ai voti!

BIANCHERI. Io non abuserò della pazienza della Camera; prima di tutto dovrei difendermi da questa non dirò imputazione, ma per lo meno specie di critica che l'onorevole Massari mi ha diretto: io credo di essere in diritto, come deputato, di sollevare qualunque questione che la mia coscienza mi suggerisca dover essere sollevata.

D'altra parte dirò che la mia proposta non tende a menomare gli effetti della legge, ma...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Se insiste, io pongo ai voti la sua proposta.

MINISTRO PER L'INTERNO. Osserverò che dopo le dichiarazioni che si sono fatte nella discussione, se vi poteva essere un qualche dubbio, sembra a me che sia stato totalmente rimosso.

Una voce. Prenda atto delle dichiarazioni.

BIANCHERI. Non posso prenderne atto; sono obbligato ad insistere. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Domando, se la proposta dell'onorevole Biancheri è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Allora l'onorevole Ricci non insiste nel suo emendamento?

RICCI GIOVANNI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo come è nel progetto ministeriale.

(È approvato.)

Si procede alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

(*Segue l'appello.*)

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1866

Risultamento della votazione:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. | 181 |
| Maggioranza. | 91 |
| Favorevoli | 175 |
| Contrari | 6 |

(La Camera approva.)

Seduta pubblica lunedì alle ore 12. Si metterà all'ordine del giorno la verifica dei poteri, non avendo potuto quest'oggi l'onorevole Doda Federico, perchè indisposto di salute, presentarsi al principio della seduta e riferire intorno ad un'elezione. Poi verrà il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose; e finalmente gli altri progetti che già si trovano all'ordine del giorno.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì
(alle ore 12):

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose.

Discussione dei progetti di legge:

- 3° Rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale;
 - 4° Abrogazione di alcuni articoli del Codice penale toscano;
 - 5° Affrancamento delle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino.
-